



# FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

Segreteria Federale  
Circolare n. **14/2015**

Roma, 15 gennaio 2015

A tutte le

- **Società affiliate**
- **Organi Centrali e Territoriali**
- **Ufficiali di Gara**

LORO INDIRIZZI

---

**OGGETTO:** nuovo Statuto e Regolamento di Giustizia Federale

Con la presente si informa che, con delibera del Presidente del CONI n. 214/112 del 23 dicembre 2014, sono stati approvati il nuovo Statuto e il nuovo Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Tiro con l'Arco, come da decreto del Commissario *ad acta*, prof. avv. Pierluigi Matera, del 22 dicembre 2014.

Le modifiche ai suddetti testi si sono rese necessarie al fine di attuare e recepire l'ampia opera di riforma della Giustizia Sportiva attuata dal CONI, principiata già dal 2013, il quale, con le delibere del Consiglio Nazionale dell'11 giugno e del 15 luglio 2014, ha proceduto all'emanazione del Codice della Giustizia Sportiva ed alla modifica dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate.

I nuovi testi dello Statuto e del Regolamento di Giustizia, già entrati in vigore, sono disponibili sul sito federale.

Con i più cordiali saluti.

Il Segretario Generale  
(M.d.S. Alvaro Carboni)

---

**Federazione Italiana di Tiro con l'Arco**  
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma  
Tel. 06 91516900 - Fax 06 91516915  
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009





---

## **STATUTO FEDERALE**

*approvato con delibera del Presidente del CONI n. 214/112 del 23 dicembre 2014*

---

## **STATUTO FEDERALE**

---

### **INDICE**

#### **TITOLO I – LA FEDERAZIONE**

Articolo 1 – Natura, finalità, durata e sede

Articolo 2 – Organizzazione - Segreteria generale – Segretario Generale

Articolo 3 – Le Società, le Associazioni sportive e i Tesserati

Articolo 4 – Gli Organi Centrali, Periferici e di Giustizia

Articolo 5 – La Consulta Nazionale dell'Organizzazione Territoriale

#### **TITOLO II – LA STRUTTURA**

Articolo 6 – L'Assemblea Nazionale – Composizione - Voti

Articolo. 7 – Convocazione dell'Assemblea Nazionale

Articolo 8 – Costituzione dell'Assemblea

Articolo 9 – Il Presidente federale

Articolo. 10 – Il Consiglio di Presidenza

Articolo 11 – Il Consiglio Federale – composizione, funzionamento ed elezione

Articolo 12 – Il Consiglio Federale – funzioni

Articolo 13 –Il Collegio dei Revisori dei Conti – Composizione, poteri, elezione

Art.13 bis - Commissione federale di garanzia

Art. 13 ter - Composizione dell'Ufficio del Procuratore Federale

Art. 13 quater - Nomina e attribuzioni dell'Ufficio del Procuratore federale

Articolo. 14 – Decadenza del Presidente e del Consiglio Federale

Articolo. 15 – Le Commissioni

### TITOLO III – LE FUNZIONI TECNICHE

Articolo. 16 – Ordinamento dell'attività tecnica, dei campionati e delle Squadre Nazionali

Articolo. 17 – Tutela medico sanitaria

Articolo 18 – Ordinamento contabile

Articolo. 19 – Le Assemblee Regionali

### TITOLO IV –LE STRUTTURE TERRITORIALI

Articolo. 20 – I Comitati Regionali

Articolo. 21 – Il Presidente Regionale

Articolo. 22 – La Consulta Regionale dei Delegati e dei Comitati Provinciali

Articolo. 23 – I Delegati Regionali e Provinciali

### TITOLO V – GLI ORGANI DI GIUSTIZIA

Articolo. 24 – Principi informatori della Giustizia Sportiva

Articolo. 25 - Istituzione, nomina e articolazione del Giudice Sportivo

Articolo. 25 bis - Attribuzioni del Giudice sportivo, azione e procedimento: rinvio

Articolo. 26 - Istituzione, nomina e composizione della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello

Articolo. 26 bis – Attribuzioni della Corte sportiva di appello, azione e procedimento: rinvio

Articolo. 27 - Istituzione, nomina e composizione dei Giudici federali

Articolo. 27 bis - Attribuzioni dei Giudici federali, azione e procedimento: rinvio

Articolo. 28 - Procedimenti in materia di doping

Articolo. 29 – Sistema di Giustizia Sportiva e Collegio di Garanzia dello Sport

Articolo 30 – Arbitrato federale

Articolo. 31 – Le candidature

Articolo. 32 – Le incompatibilità

Articolo. 33 – Revisione dello Statuto

Articolo. 34 – Integrazione Organi elettivi

Articolo. 35 –Scioglimento della Federazione

Articolo. 36 – Entrata in vigore

Articolo. 37 – Norma transitoria

## **Titolo I – La Federazione**

### **Articolo 1 – Natura, finalità, durata e sede**

- 1.1 La Federazione Italiana di Tiro con l'Arco (FITARCO) fondata nel 1961, è l'Associazione costituita dalle Associazioni e Società sportive dilettantistiche che svolgono attività di Tiro con l'Arco in Italia.
  - 1.1.1 La FITARCO ha lo scopo di promuovere, organizzare e regolare la pratica sportiva del tiro con l'arco, intesa come elemento costitutivo della cultura nazionale, in tutte le sue forme agonistiche e non agonistiche.
  - 1.1.2 La FITARCO è un'Associazione con personalità giuridica di diritto privato che non persegue fini di lucro, è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) quale Organo rappresentativo della comunità sportiva nazionale ed è affiliata alla Federazione Internazionale di Tiro con l'Arco (WA) e all'Unione Europea e Mediterranea di Tiro con l'Arco (WAE).
  - 1.1.3 La FITARCO è riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico – CIP quale Federazione Sportiva Paraolimpica al fine della gestione tecnico-organizzativa-formativa e finanziaria delle attività di “tiro con l'arco paraolimpico”, sia a livello nazionale che internazionale, alle condizioni e termini di cui alla convenzione stipulata tra il Comitato Italiano Paralimpico e la FITARCO.
  - 1.1.4 Le norme statutarie e regolamentari della FITARCO s'ispirano ai principi di democrazia interna, di libertà d'accesso all'attività del tiro con l'arco da parte di chiunque, in condizioni d'uguaglianza e di pari opportunità ed al principio della trasparenza degli atti.
- 1.2 La FITARCO persegue le finalità definite nel presente Statuto, armonizzando la propria attività con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Internazionale Olimpico (CIO) e del CONI in considerazione della valenza pubblicistica di specifici aspetti di essa, ai sensi degli artt. 15 e 16 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni e integrazioni.
- 1.3 La FITARCO è retta da norme statutarie e regolamentari conformi all'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale ai sensi dell'art. 20, comma 3 dello Statuto del CONI.
  - 1.3.1 Nell'ambito dell'ordinamento sportivo, alla FITARCO è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI.
  - 1.3.2 La FITARCO è l'unico ente che rappresenta l'Italia presso la Federazione Internazionale Tiro con l'Arco (di seguito WA) e l'Unione Europea e Mediterranea di Tiro con l'Arco (WAE) e, di conseguenza, è l'unico ente riconosciuto da tali Federazioni nel territorio dello Stato.
  - 1.3.3 La FITARCO è la sola Federazione riconosciuta ed autorizzata dal CONI a disciplinare e gestire in Italia l'attività sportiva e promozionale di cui al comma 4 dell'articolo in oggetto.
  - 1.3.4 Tutta l'attività federale è disciplinata dalle norme del presente Statuto, dai Regolamenti per l'attuazione dello Statuto nonché, per quanto non previsto, dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo e dalle leggi che regolano le persone giuridiche private.
- 1.4 La FITARCO cura l'attività relativa alle discipline sotto elencate e di tutte le altre discipline che per la FITA siano riconducibili alla FITARCO:
  - Tiro alla Targa all'Aperto.
  - Tiro alla Targa al Chiuso.
  - Tiro di Campagna.
  - Ski Archery.
  - 3D – FITA.
  - Clout.
  - Flight.

- 1.4.1 Curerà, altresì, quelle che eventualmente ritenga essa stessa di proporre.
- 1.4.2 La FITARCO cura, inoltre, le discipline di tiro con l'arco Paralimpico.
- 1.5 La FITARCO regola l'organizzazione dell'attività sportiva del tiro con l'arco sull'intero territorio nazionale in tutte le sue forme agonistiche e non agonistiche, dettando i principi fondamentali che riguardano:
- a) la costituzione e l'attività delle Società o Associazioni sportive affiliate;
  - b) la disciplina delle attività sportive e delle competizioni;
  - c) la tutela della salute degli atleti;
  - d) l'attività dei tecnici;
  - e) l'attività dei dirigenti sportivi;
  - f) l'attività degli ufficiali di gara;
  - g) l'attività giovanile in tutte le sue espressioni;
  - h) le forme di cooperazione delle Società o Associazioni sportive con enti esterni alla Federazione.
- 1.6 La FITARCO concorre all'adozione di misure atte a reprimere tutte le forme di esclusione, disuguaglianza, razzismo, xenofobia, intolleranza, violenza, mercificazione dello sport, incitamento all'uso o assunzione di sostanze dannose per la salute così come i metodi dopanti miranti ad alterare le normali prestazioni degli atleti, che si dovessero manifestare nel corso di manifestazioni sportive del tiro con l'arco o all'interno della propria organizzazione. A tale fine aderisce incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping.
- 1.7 La FITARCO svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della WA e della WAE, purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, alla cui osservanza è tenuta, anche in considerazione della valenza pubblicitaria di specifici aspetti di tale attività. La FITARCO è impegnata a promuovere, organizzare e regolare lo svolgimento delle gare nazionali e internazionali, anche attraverso le proprie Società e Associazioni sportive, omologandone i risultati, nel rispetto delle direttive del CIO, del CONI e della WA.
- 1.8 La FITARCO, pur conservando l'autonomia nel perseguimento dei propri fini, coopera con organizzazioni nazionali ed internazionali, sia sportive che non sportive, con l'Unione Europea, con il Governo Italiano e le sue istituzioni, con le Regioni, le Province e i Comuni italiani, europei ed extraeuropei, con enti pubblici e privati allo scopo di promuovere la pratica sportiva del tiro con l'arco.
- 1.9 La FITARCO predispone e dispone, sugli Affiliati e i soci di questi, le forme di controllo e le verifiche del rispetto dei principi e norme dettate dal presente Statuto, da ogni altro regolamento federale e da quello degli organismi nazionali e internazionali che la FITARCO riconosce.
- 1.10 La FITARCO ha durata illimitata e sede a Roma.

## **Articolo 2 – Organizzazione - Segreteria generale – Segretario Generale**

- 2.1 La FITARCO, per l'organizzazione e lo sviluppo delle proprie attività nel territorio, si avvale oltre che delle strutture nazionali, dei Comitati e/o Delegati Regionali e dei Delegati o dei Comitati Provinciali.
- 2.2 La Segreteria Generale della FITARCO è composta dagli uffici necessari per dare esecuzione alle deliberazioni degli Organi federali. Essa è retta dal Segretario Generale il quale ha la responsabilità generale della gestione amministrativa della Federazione. A tal fine, il Segretario Generale coordina e dirige gli uffici centrali assumendone la responsabilità. Il Segretario Generale assiste, nella qualifica, a tutte le riunioni delle Assemblee, dei Consigli Federali e dei Consigli di Presidenza e ne redige i verbali. Egli ha altresì facoltà di assistere a tutte le riunioni delle Commissioni. In caso di assenza o impedimento può farsi rappresentare da altro funzionario della Segreteria.
- 2.3.1 Il Segretario Generale deve essere cittadino italiano, non può essere componente del Consiglio Direttivo di una Società o Associazioni sportive FITARCO e non può ricoprire nessuna altra carica federale.
- 2.3.2 Il Segretario Generale ha i seguenti compiti:
  - a) Redigere il Bilancio Federale.
  - b) Svolgere i compiti previsti dall'ordinamento della WA.
  - c) Provvedere alla tenuta della contabilità federale ed agli adempimenti fiscali.
  - d) Garantire la correttezza, ai fini fiscali, delle registrazioni contabili e la loro corrispondenza agli indirizzi generali di bilancio emanati dal Consiglio Federale.
  - e) Mantenere e gestire i contatti tra la Federazione e tutte le strutture territoriali.

## **Articolo 3 – Le Società, le Associazioni sportive e i Tesserati**

- 3.1 Le Società e le Associazioni sportive (di seguito Affiliati) che praticano il tiro con l'arco sono ammesse alla FITARCO, previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale del CONI o, se delegato dallo stesso, dal Consiglio Federale. Una volta deliberata l'ammissione, essa si intende estesa per tutta la durata della Società o Associazione sportiva indicata nel suo atto costitutivo, salvo che non intervengano le condizioni di cui al successivo punto 4 e 6.
- 3.1.1 Ai fini del riconoscimento di cui al comma precedente, gli statuti delle stesse devono essere approvati dalla Giunta Nazionale del CONI, salvo delega al Consiglio Federale. Oltre ai requisiti previsti dalla legislazione statale, gli statuti devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della FITARCO. L'osservanza è estesa anche alle norme generali sull'attività sportiva emanate dalla WA, dalla WAE, dal CIO e dal CONI.
- 3.1.2 Il Consiglio Federale ammette la Società o Associazione sportiva a condizione che nello Statuto, da presentare al momento della richiesta di riconoscimento, siano presenti in modo esplicito i requisiti ed i parametri previsti dall'art. 90 della L. 289/02, così come modificato dalla L. 128/04, riportati dall'art. 29 dello Statuto del CONI, oltre le seguenti disposizioni:
  - a) l'attività sia svolta senza fine di lucro;



- b) nell'eventualità dello scioglimento, debba essere indicato nell'atto che lo sancisce a quale organizzazione senza fine di lucro si devolgerà l'attivo patrimoniale derivante dalla liquidazione;
  - c) le cariche elettive non siano remunerate;
  - d) in applicazione al principio di democrazia interna ciascun associato avente diritto di voto possa esprimere soltanto un voto;
  - e) l'assemblea dei soci elegga il Presidente ed il Consiglio Direttivo che lo affianca;
  - f) che la denominazione sociale contenga il riferimento al termine "arcieri/e" e/o all'espressione "Tiro con l'Arco";
  - g) che nell'Atto Costitutivo e nello Statuto societario sia dichiarata la finalità sportiva.
- 3.1.3 I gruppi sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia ad Ordinamento Civile e delle Forze di Polizia ad Ordinamento Militare, anche se non in possesso dei requisiti previsti per gli Affiliati, possono richiedere l'affiliazione ed essere riconosciuti, ai fini sportivi, anche in deroga ai principi ed alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle Società ed Associazioni Sportive dilettantistiche, fermo restando quanto previsto dalle apposite convenzioni con il CONI.
- 3.1.4 Qualora un tesserato entri a far parte di un Gruppo sportivo delle Forze Armate, delle Forze di Polizia ad Ordinamento Civile e delle Forze di Polizia ad Ordinamento Militare, può chiedere di mantenere l'iscrizione con la società di provenienza o di essere tesserato anche per un'altra società, dando così luogo a un doppio tesseramento. Per la disciplina dei relativi voti plurimi si rinvia al Regolamento Organico Federale.
- 3.2 Avverso la revoca dell'affiliazione ovvero il diniego di affiliazione e riaffiliazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del CONI come disposto dall'art. 7 comma 5 lett. n) dello Statuto del CONI, previa acquisizione del parere della sezione consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport.
- 3.3 Si definisce affiliata la Società o Associazione sportiva che richiede l'ammissione tesserando, all'atto della richiesta di ammissione, nelle categorie previste al punto 7 del presente articolo, un numero minimo di 10 associati di età superiore ai 18 anni; tra i 10 tesserati dovrà essere compresa obbligatoriamente la categoria degli atleti. La Società o Associazione sportiva dovrà disporre inoltre di una sede, di accesso ad una struttura opportunamente attrezzata e sicura per lo svolgimento dell'attività di tiro con l'arco e della consulenza di un tecnico iscritto all'albo federale dei tecnici, anche se tesserato ad altra Società o Associazione sportiva.
- 3.3.1 La qualifica di affiliata implica i seguenti diritti:
- a) l'impiego del logo FITARCO sulle insegne, sui manifesti, sull'abbigliamento di gara e sui documenti della Società o Associazione sportiva;
  - b) la partecipazione del Presidente dell'Affiliato o di un suo delegato, purché faccia parte del consiglio direttivo, all'Assemblea Nazionale FITARCO con diritto di voto in tutte le circostanze e secondo le norme previste dal presente Statuto e dal Regolamento Organico;
  - c) l'esercizio dei diritti di voto nell'ambito degli Organi territoriali della FITARCO, secondo le norme previste dal presente Statuto e dal Regolamento Organico;

- d) la partecipazione all'attività agonistica federale;
  - e) l'organizzazione di manifestazioni sportive di tiro con l'arco agonistiche e non agonistiche, nel rispetto dei regolamenti emanati dalla Federazione;
  - f) l'organizzazione di attività giovanili e promozionali nel rispetto dei regolamenti emanati dalla Federazione.
- 3.4 Quando la Società o Associazione sportiva affiliata non partecipa all'attività sportiva federale per 12 mesi di affiliazione, essa decade dalla condizione di affiliata e di conseguenza è cancellata dagli Albi federali. Per attività sportiva federale si intende la partecipazione ad almeno cinque gare l'anno dell'attività prevista nei calendari federali interregionale, nazionale o internazionale.
- 3.5 La Società o Associazione sportiva, nella persona del suo Presidente, è responsabile della corretta osservanza delle norme federali da parte di tutti i suoi tesserati nell'esercizio della pratica sportiva, quando essa sia svolta sotto il controllo della Società o Associazione sportiva stessa o della Federazione.
- 3.5.1 Gli Affiliati sono tenuti ad agire in modo da favorire il buon funzionamento degli Organi federali, e sono altresì responsabili:
- a) della partecipazione all'attività agonistica e non agonistica federale;
  - b) della corretta applicazione delle norme emanate dal CIO, dal CONI, dalla WA, dalla WAE e dalla FITARCO nell'esercizio dell'attività sportiva;
  - c) della corretta applicazione delle norme riguardanti l'attività della Società o Associazione sportiva senza scopo di lucro;
  - d) di rendere disponibili i propri atleti selezionati dalla Federazione per far parte delle rappresentative nazionali italiane e di quelle regionali;
  - e) dell'adempimento degli obblighi di carattere economico che derivano dall'affiliazione.
- 3.5.2 Gli Affiliati sono tenuti a comunicare alla FITARCO, entro 15 giorni dalla relativa delibera di approvazione, ogni variazione intervenuta nella composizione dei propri Organi o nel proprio Statuto, per essere sottoposta all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI, salvo delega al Consiglio Federale.
- 3.6 La Società o Associazione sportiva viene radiata dalla Federazione nei seguenti casi:
- a) su provvedimento degli Organi di Giustizia, quando vengano lesi i principi di probità sportiva ovvero vengano infrante le norme che regolano l'attività sportiva;
  - b) per lo svolgimento di attività in contrasto con la natura non profit della Società o Associazione sportiva.
- 3.6.1 La Società o Associazione sportiva viene cancellata dalla Federazione nei seguenti casi:
- a) quando risulti morosa nei confronti della Federazione per più di sessanta giorni, calcolati dalla scadenza prevista dal Regolamento Organico o dai termini concessi dagli Organi preposti;
  - b) nel caso di scioglimento o recesso dell'Affiliato;

- c) per mancato svolgimento dell'attività sportiva come indicato nell'art. 3.4 del presente Statuto.
  - d) per revoca da parte del Consiglio Federale dell'affiliazione a causa del venir meno dei requisiti che hanno determinato l'affiliazione stessa.
- 3.7 Tra i tesserati alla FITARCO si individuano le seguenti categorie:
- a. atleti (i tesserati che svolgono attività sportiva)
  - b. tecnici (i tesserati regolarmente iscritti all'Albo dei Tecnici federali)
  - c. dirigenti sociali (i tesserati che ricoprono cariche societarie presso gli Affiliati)
  - d. dirigenti federali centrali o periferici, tra questi rientra anche il medico federale (i tesserati che, a seguito di elezioni o nomina, ricoprono cariche negli Organi federali Nazionali, Regionali o Provinciali)
  - e. Ufficiali di Gara (i tesserati regolarmente iscritti all'Albo degli Ufficiali di Gara)
  - f. socio ordinario (tutti i tesserati che non rientrano nelle categorie di cui sopra)
- 3.8 Il tesseramento, le cui modalità sono disciplinate dal Regolamento Organico, ha validità per l'intero anno solare, che coincide con l'anno sportivo e scade il 31 Dicembre.
- 3.9 Il vincolo sportivo degli atleti, indipendentemente dalla loro età, con la Società o Associazione sportiva di appartenenza, ha efficacia quadriennale, vale a dire dal primo giorno di tesseramento per quella Società o Associazione sportiva fino al termine del terzo anno successivo ed è indipendente dal quadriennio olimpico.
- 3.10 Le Società o Associazioni sportive provvedono al tesseramento alla FITARCO dei loro atleti, tecnici, e dirigenti secondo le modalità previste dal Regolamento Organico.
- 3.11 I Giudici di Gara sono inquadrati con autonomia operativa e disciplinare nel Collegio Giudici di Gara previo tesseramento diretto allo stesso e iscrizione nel relativo albo. La Commissione Ufficiali di Gara provvede al reclutamento, alla formazione, all'organizzazione ed all'impiego dei Giudici di Gara. I tecnici provvedono all'iscrizione annuale nei rispettivi albi, secondo le modalità previste dai regolamenti federali.
- 3.12 Gli atleti, per lo svolgimento dell'attività sportiva, devono obbligatoriamente essere in possesso del certificato di idoneità medica previsto dalle disposizioni di legge.
- 3.13 Si può essere tesserati alla FITARCO per tramite di una sola società o associazione sportiva.
- 3.14 I dirigenti federali sono tesserati come tali dalla decorrenza dell'avvenuta elezione o nomina nella carica e cessano con il venir meno della stessa. Il medico federale è nominato dal Consiglio federale e da quel momento è tesserato nella carica. Per i Giudici di Gara la decorrenza del tesseramento parte dall'inquadramento (iscrizione) nel rispettivo Albo.
- 3.15 Il tesserato ha diritto:
- a) a partecipare all'attività sportiva federale, secondo le modalità stabilite dai regolamenti;
  - b) ad usufruire di tutti i servizi predisposti dalla Federazione;
  - c) ad esercitare, se in possesso dei requisiti previsti, i diritti elettorali attivi e passivi;

- 3.15.1 Nel caso il tesserato partecipi a più categorie, egli ha diritto ad esercitare i diritti elettorali attivi e passivi in una sola delle categorie per le quali è tesserato.
- 3.15.2 Gli atleti ed i tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati ed in attività, hanno diritto di voto nelle rispettive assemblee di categoria. I tecnici, inoltre, hanno diritto di voto se sono regolarmente iscritti negli appositi albi federali.
- 3.15.3 L'elettorato passivo spetta al tesserato in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 del presente Statuto.
- 3.15.4 La FITARCO garantisce la tutela della posizione sportiva delle atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro all'attività agonistica, vale a dire per tre mesi prima la data presunta del parto e sei mesi dopo il parto.  
Le atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva dilettantistica anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, hanno diritto al mantenimento del tesseramento con la società sportiva di appartenenza nonché alla salvaguardia del merito acquisito, con la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali.
- 3.16 Il tesserato ha il dovere:
- a) di osservare il codice di comportamento sportivo emanato dal CONI, la cui violazione costituisce grave inadempienza e, come tale, passibile di adeguate sanzioni;
  - b) di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti federali e le norme emanate dal CIO, dalla WA, dalla WAE e dal CONI;
  - c) di comportarsi con correttezza, lealtà e probità nell'esercizio della pratica sportiva osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.
- 3.16.1 a) Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali e regionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della FITARCO, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito;
- b) E' fatto divieto ai tesserati che militano nei gruppi P.O. e Nazionali di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi alle stesse.  
La violazione del presente divieto comporterà il deferimento alla Commissione di Giustizia. Il regolamento di giustizia indicherà le modalità e gli ambiti di attuazione, nonché le relative sanzioni per i casi di violazione.
- 3.16.2 I tecnici devono operare tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale della loro attività.
- 3.16.3 I Giudici di Gara, componenti il Collegio, partecipano, nella qualifica loro attribuita dal Consiglio Federale e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità secondo le modalità stabilite nei Regolamenti federali. I Giudici di Gara svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio.
- 3.17 La mancata osservanza da parte degli affiliati e dei tesserati dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli Organi federali, comporta le sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia adottate dagli Organi di Giustizia.
- 3.18 Il tesseramento cessa, oltre che alla scadenza naturale, nei seguenti casi:

- a) per ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi di Giustizia;
  - b) per dimissioni volontarie dell’Affiliato per il quale si è tesserati;
  - c) per dimissioni personali;
  - d) per la perdita di uno qualsiasi dei requisiti richiesti per il tesseramento;
  - e) per decadenza, a qualsiasi titolo, dalla carica o per perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento.
- 3.19 E’ sancito il divieto di far parte dell’ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei predetti soggetti è comunque subordinato all’esecuzione della sanzione irrogata.
- 3.20 L’atleta può svincolarsi dalla Società o Associazione Sportiva per la quale è tesserato:
- a) ottenendo il regolare nulla osta dall’Affiliato, se la domanda è fatta nel corso del vincolo quadriennale;
  - b) alla scadenza del vincolo stesso, previa comunicazione scritta alla Società o Associazione sportiva di appartenenza almeno tre mesi prima della scadenza.  
Inoltre, previa delibera del Consiglio Federale, nei seguenti casi:
  - c) per l’inserimento nei Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia ad Ordinamento Civile e delle Forze di Polizia ad Ordinamento Militare, affiliati alla FITARCO secondo le norme previste del Regolamento Organico.
  - d) per gravi e fondati motivi, debitamente circostanziati dall’interessato.
- 3.21 In ogni caso di cessazione di appartenenza alla Federazione non si possono riprendere le quote versate.

#### **Articolo 4 – Gli Organi Centrali, Periferici e di Giustizia**

- 4.1 Sono Organi Centrali della FITARCO:
- a) l’Assemblea Nazionale;
  - b) il Consiglio Federale;
  - c) il Presidente Federale;
  - d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
  - e) il Segretario Generale;
  - f) la Commissione Federale di Garanzia;
  - g) l’Ufficio del Procuratore Federale.
- 4.2 Sono Strutture territoriali della FITARCO:
- f) l’Assemblea Regionale;
  - g) il Comitato Regionale;
  - h) il Presidente Regionale;
  - i) il Delegato Regionale;
  - j) il Delegato Provinciale;

- k) l'Assemblea Provinciale, ove prevista;
- l) il Comitato Provinciale, ove previsto;
- m) il Presidente Provinciale, ove previsto;

4.3 Sono Organi di Giustizia della FITARCO:

- n) il Giudice Sportivo Nazionale;
- o) il Tribunale Federale;
- p) la Corte Federale di Appello in funzione propria e in funzione di Corte Sportiva di Appello;
- q) ;

4.4 Sono Organismi istituzionali della FITARCO:

- r) il Consiglio di Presidenza;
- s) la Commissione Federale Atleti;
- t) la Commissione Tecnica Nazionale;
- u) la Commissione Ufficiali di Gara;
- v) la Consulta Nazionale dell'Organizzazione Territoriale;
- w) la Consulta Regionale dei Delegati e Comitati Provinciali.

4.5 Salvo quanto previsto per la Commissione Federale di Garanzia, per l'Ufficio del Procuratore Federale e per i componenti degli Organi di Giustizia, gli Organi della Federazione vengono rinnovati entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.

4.6 Tutte le cariche elettive federali sono svolte a titolo gratuito ad eccezione del Collegio dei Revisori dei Conti.

4.7 Il mandato del componente o dell'intero Organo che venga eletto nel corso del quadriennio scade comunque alla fine dello stesso.

## **Articolo 5 – La Consulta Nazionale dell'Organizzazione Territoriale**

5.1 La Consulta Nazionale dell'Organizzazione Territoriale è formata dai Presidenti dei Comitati Regionali e dai Delegati Regionali.

5.2 E' presieduta e convocata dal Presidente federale almeno due volte l'anno per esprimere un parere consultivo su argomenti di carattere nazionale e regionale, nonché per coordinare l'attività dei Comitati Regionali.

5.3 Alla Consulta possono partecipare, senza diritto di intervento, i Consiglieri federali.

## Titolo II – La struttura

### Articolo 6 – L’Assemblea Nazionale – Composizione - Voti

- 6.1 L’Assemblea Nazionale è il principale Organo della Federazione cui spettano i poteri deliberativi. E’ composta da:
- a) I Presidenti delle Società o Associazioni sportive affiliate o loro delegati aventi diritto a voto, purché componenti del Consiglio Direttivo delle stesse;
  - b) I rappresentanti dei Tecnici così come previsto al successivo punto 2, indicati dalle società e regolarmente iscritti negli Albi federali all'atto dello svolgimento dell’Assemblea;
  - c) I rappresentanti degli Atleti così come previsto al successivo punto 2, indicati dalle società e regolarmente tesserati ed in attività all'atto dello svolgimento dell’Assemblea.
- 6.2 Le Società o Associazioni sportive affiliate in fase di riaffiliazione dovranno comunicare unitamente alla composizione del Consiglio Direttivo i nominativi dei rappresentanti dei tecnici e degli atleti democraticamente eletti o nominati; eventuali variazioni dovranno essere comunicate entro trenta giorni dalla variazione stessa.
- 6.3 Ogni Affiliato, per aver diritto di voto, deve aver maturato almeno dodici mesi di anzianità di affiliazione precedenti la data di celebrazione dell’Assemblea, a condizione che nelle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbia svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali, così come definita all’art. 3.4 del presente Statuto ed a condizione che alla data di convocazione dell’Assemblea partecipino all’attività sportiva ufficiale della FITARCO.
- 6.3.1 Ad ogni Affiliato avente diritto di voto è riconosciuto un voto di base. Il voto di base sarà così suddiviso: 0,7 al legale rappresentante dell’Affiliato, 0,2 al rappresentante degli atleti e 0,1 al rappresentante dei tecnici.
- 6.4 Per gli Affiliati che possiedono ulteriore capacità di voto, determinata dal riconoscimento di eventuali voti plurimi, ognuno dei tre rappresentanti, oltre i voti di base, esprimerà, in percentuale, l’ulteriore diritto di voto plurimo dell’Affiliato cui appartiene. Pertanto, oltre ai voti di base, il rappresentante dell’Affiliato esprimerà il 70% dei voti plurimi in carico all’Affiliato, il rappresentante degli atleti ne esprimerà il 20% ed il rappresentante dei tecnici il 10%.
- 6.5 Ogni Affiliato, oltre al voto di base, esprime i seguenti voti plurimi, calcolati per il totale del quadriennio olimpico:

Tabella A	1° classificato	2° classificato	3° classificato	Successive posizioni di classifica
<b>Eventi sportivi</b>				
Olimpiadi	Voti 10	Voti 7	Voti 5	dal 4° class. al 32° a scalare di 0,1 voti
Campionati Mondiali FITA (Targa, Chiuso, Campagna, Ski Archery e 3D)	Voti 4	Voti 3	Voti 2	dal 4° class. al 16°, a scalare di 0,05 voti

Campionati Europei EMAU (Targa, Chiuso, Campagna, Ski Archery e 3D)	Voti 3	Voti 2	Voti 1,7	dal 4° class. al 16°, a scalare di 0,05 voti
Grand Prix EMAU	Voti 2,5	Voti 1,8	Voti 1,3	dal 4° class. al 16°, a scalare di 0,05 voti
Gare internazionali Ufficiali con maglia azzurra	Voti 2	Voti 1,5	Voti 1	dal 4° class. al 16°, a scalare di 0,03 voti
World Games	Voti 2	Voti 1,4	Voti 1	dal 4° class. al 16°, a scalare di 0,03 voti

Tabella B	1° classificato	2° classificato	3° classificato	Successive posi- zioni di classifi- ca
Campionati Italiani (Targa, Chiuso, Campagna, Ski Archery e 3D)	Voti 1,3	Voti 0,9	Voti 0,6	4° class. Voti 0,5 dal 5° class. al 16°, a scalare di 0,01 voti
Campionati Regionali (Targa, Chiuso, Campagna, Ski Archery e 3D)	Voti 0,5	Voti 0,4	Voti 0,3	dal 4° class. al 16°, a scalare di 0,01 voti

I voti relativi al settore Ski Archery e 3D verranno assegnati nel caso in cui:

- per eventi internazionali ci sia la presenza di almeno 8 nazioni;
- per i Campionati Italiani ci sia la presenza di almeno trenta concorrenti;
- per i Campionati Regionali ci sia almeno la presenza di 15 concorrenti.

6.5.1 Nel caso in cui i podi previsti in tabella “A” non siano completi, i voti non saranno assegnati.

6.5.2 Nel caso di non assegnazione del titolo, incluso nella tabella “B”, non sarà attribuito alcun voto.

6.5.3 I voti di cui alla tabella “A” sono validi esclusivamente per i titoli assoluti.

6.5.4 I voti di cui alla tabella “B” sono attribuiti sia ai titoli di classe sia ai titoli assoluti.

6.6 Per i piazzamenti ottenuti nelle gare valide per la qualificazione ai Campionati Italiani verranno inoltre attribuiti i seguenti voti:

6.6.1 Gare individuali 1° classificato 0,2; 2° classificato 0,18; 3° classificato 0,16; dal 4° al 16° a scalare di 0,01.



- 6.6.2 Gare a squadre 1<sup>a</sup> classificata 0,2; 2<sup>a</sup> classificata 0,18; 3<sup>a</sup> classificata 0,16; dalla 4<sup>a</sup> all'8<sup>a</sup> classificata a scalare di 0,01.
- 6.6.3 I voti relativi ai piazzamenti indicati nelle tabelle A e B, sono validi sia per le competizioni individuali che a squadre che abbiano avuto regolare svolgimento.
- 6.6.4 L'assegnazione dei voti plurimi non deve dare luogo a maggioranze precostituite. Qualora in sede di applicazione degli stessi il Consiglio Federale dovesse individuare illegittime concentrazioni di voti, dovrà tempestivamente adottare i necessari correttivi.
- 6.6.5 Qualora i voti plurimi totali, risultanti a fine anno, diano luogo a decimali, si procederà ad arrotondare per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi e per difetto se inferiore a detto limite.
- 6.6.6 Gli eventi sportivi descritti nelle tabelle A e B, partecipati da soli atleti paraolimpici, ad eccezione delle paralimpiadi, danno luogo alla medesima attribuzione di voti plurimi.
- 6.7 Ciascun rappresentante di cui al punto 1, lettere a), b) e c), può esercitare il diritto di voto in forma attiva in una sola delle categorie così come sopra richiamate.
- 6.8 Il Presidente federale, i Consiglieri federali, i Presidenti dei Comitati Regionali, i Delegati Provinciali e Comitati Provinciali e i tesserati della Federazione eletti in Organi di Federazioni arcieristiche internazionali partecipano ai lavori dell'Assemblea Nazionale senza diritto di voto.
- 6.9 I componenti del Consiglio Federale, i Presidenti dei Comitati Regionali e i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Società o Associazioni sportive né direttamente né per delega.
- 6.10 Gli aventi diritto a voto, in caso di impedimento a partecipare, possono nominare per iscritto un loro delegato.
- 6.10.1 Il delegato per gli Affiliati deve appartenere al Consiglio Direttivo della Società o Associazione sportiva ed essere in carica nello stesso; oppure la delega può essere rilasciata ad altro Presidente o Delegato di Società o Associazioni sportive aventi diritto a voto purché della stessa Regione.
- 6.10.2 I tecnici e gli atleti maggiorenni ed in attività aventi diritto a voto possono essere rappresentati da un supplente maggiorenne ed in attività della stessa Società o Associazione sportiva, nell'ambito della propria categoria nominato dall'Assemblea sociale.
- 6.11 I Presidenti delle Società o Associazioni Sportive affiliate o loro delegati possono rappresentare, per delega, oltre la propria altre Società o Associazioni sportive in numero di:
- 1, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 Società o Associazioni sportive votanti;
  - 2, fino a 200 Società o Associazioni sportive votanti;
  - 3, fino a 500 Società o Associazioni sportive votanti;
  
  - 4, fino a 1000 Società o Associazioni sportive votanti;
  - 5, fino a 1500 Società o Associazioni sportive votanti;
  - 6, fino a 2000 Società o Associazioni sportive votanti;
  - 7, fino a 3000 Società o Associazioni sportive votanti;
  - 8, fino a 4000 Società o Associazioni sportive votanti;

- 10, fino a 5000 Società o Associazioni sportive votanti;
- 20, fino a 10000 Società o Associazioni sportive votanti;
- 40, oltre 10000 Società o Associazioni sportive votanti;

- 6.12 I rappresentanti delle categorie dei tecnici e degli atleti non possono essere portatori di deleghe di altre società.
- 6.13 E' preclusa la partecipazione all'Assemblea a tutti coloro che non siano in regola con le quote di affiliazione e tesseramento e a quanti siano colpiti da sanzioni di squalifica o inibizione in corso di esecuzione.

## **Articolo 7 – Convocazione dell'Assemblea Nazionale**

- 7.1 L'Assemblea Nazionale Ordinaria si riunisce entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi in seduta ordinaria per il rinnovo delle cariche federali e per l'approvazione del bilancio programmatico di indirizzo quadriennale da sottoporre a verifica alla fine di ogni quadriennio o del mandato per il quale è stato approvato. Si riunisce altresì al termine di ciascun biennio per la verifica dello stato di realizzazione del bilancio programmatico di indirizzo quadriennale.
- 7.2 L'Assemblea Nazionale Straordinaria è convocata dal Presidente Federale su conforme decisione del Consiglio Federale, quando ricorrano gravi circostanze o per procedere a modifiche di Statuto. E' convocata altresì, nei seguenti casi:
- a) a seguito di richiesta scritta da parte della metà più uno delle Società o Associazioni sportive aventi diritto a voto che detengono almeno 1/3 del totale dei voti sul territorio nazionale;
  - b) quando ne facciano richiesta la metà più uno dei Consiglieri;
  - c) quando ne facciano richiesta:
    - la metà più uno degli atleti maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria;
    - la metà più uno dei tecnici aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria.
  - d) nel caso di parere negativo sul bilancio consuntivo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, o per mancata approvazione dello stesso da parte della Giunta Nazionale del CONI, dovrà essere convocata per deliberare sull'approvazione del bilancio stesso da parte delle sole società ed associazioni sportive aventi diritto a voto;
  - e) per procedere a nuove elezioni in caso di impedimento definitivo o dimissioni del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri federali;
  - f) per integrazione degli Organi federali, ad esclusione degli Organi di Giustizia, o il rinnovo degli stessi in caso di decadenza anticipata, nelle ipotesi previste dal presente Statuto.
- 7.2.1. L'Assemblea Straordinaria deve essere indetta entro 60 gg. dal verificarsi dell'evento ed aver svolgimento entro i successivi 30 gg.
- 7.3 L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno è comunicato almeno venti giorni prima dell'Assemblea ordinaria ovvero dieci giorni prima dell'assemblea straordinaria a tutti gli aventi diritto a voto a mezzo raccomandata o con mezzo equipollente che ne assicuri il ricevimento. A tal fine i rappresentanti degli atleti e dei tecnici si intendono domiciliati presso l'Affiliato di appartenenza il quale riceverà la convocazione presso la sede indicata sul modulo di affiliazione o come da ultima valida comunicazione. La convocazione deve indicare: luogo, data, orario ed ordine del giorno dell'Assemblea, in prima e seconda convocazione, comprensivo dell'indicazione dei voti plurimi attribuiti.

- 7.4 Ad esclusione degli Organi di Giustizia, ove, a causa dello scioglimento anticipato degli Organi Federali, per impedimento definitivo del Presidente, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea Elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea Ordinaria Elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.

## **Articolo 8 – Costituzione dell'Assemblea**

- 8.1 Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie, salvo i casi statutariamente previsti, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della metà degli aventi diritto a voto; in seconda convocazione sono validamente costituite qualunque sia il numero dei convenuti a condizione che detengano almeno 1/4 dei voti.
- 8.1.1. Le Assemblee Elettive, sia Ordinarie che Straordinarie, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto a voto; in seconda convocazione sono validamente costituite con la presenza di 1/5 degli aventi diritto al voto, che detengano almeno 1/4 dei voti.
- 8.2 L'Assemblea nazionale elettiva, al termine del quadriennio olimpico, provvede con votazioni separate e successive a:
- a) approvare il consuntivo del bilancio programmatico di indirizzo quadriennale;
  - b) eleggere il Presidente federale;
  - c) eleggere i componenti del Consiglio Federale;
  - d) eleggere il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - e) approvare il bilancio programmatico di indirizzo quadriennale;
  - f) delibera su proposta del Consiglio Federale la nomina di cariche onorifiche.
- 8.3 Alle Assemblee ogni Affiliato partecipa con tre rappresentanti: il presidente (direttamente o per delega), il rappresentante degli atleti e il rappresentante dei tecnici, questi ultimi eletti nell'ambito della Società o Associazione sportiva dagli atleti e dai tecnici della stessa, di cui all'art. 6, punto 2 del presente Statuto.
- 8.4 I presidenti delle Società o Associazioni sportive affiliate o loro delegati votano:
- a) Per l'elezione del Presidente Federale;
  - b) per l'elezione dei sette Consiglieri federali;
  - c) per l'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 8.5 I rappresentanti dei tecnici presenti all'Assemblea Nazionale votano:
- a) Per l'elezione del Presidente Federale;
  - b) per l'elezione di un rappresentante dei tecnici in Consiglio Federale;
  - c) per l'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 8.6 I rappresentanti degli atleti presenti all'Assemblea Nazionale votano:
- a) Per l'elezione del Presidente Federale;
  - b) per l'elezione dei due rappresentanti degli atleti in Consiglio Federale;
  - c) per l'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;

- 8.7 Nelle assemblee elettive i componenti della Commissione per la Verifica dei Poteri nominati dal Consiglio Federale ed i componenti della Commissione di Scrutinio, nominati dall'Assemblea, non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.
- 8.8 Le elezioni avvengono mediante scrutinio segreto, con l'uso di schede o per procedimento elettronico.
- 8.9 Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono prese a maggioranza dei voti presenti, per appello nominale o peralzata di mano e controprova, mediante scrutinio segreto, con l'uso di schede o per procedimento elettronico.
- 8.10 Risulta eletto alla carica di Presidente federale il candidato che avrà riportato la metà più uno dei voti presenti; tale maggioranza è richiesta anche in caso di ballottaggio. Per le altre cariche risultano eletti i candidati che avranno riportato maggior numero di voti. In caso di parità si procede a ballottaggio tra chi ha riportato ugual numero di voti. I delegati possono esprimere una sola preferenza. Le stesse norme si applicano a livello territoriale.

## **Articolo 9 – Il Presidente federale**

- 9.1 Il Presidente è il legale rappresentante della FITARCO. Rappresenta la Federazione a livello nazionale e internazionale.

Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. Il Presidente altresì ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione.

A tali fini, il Presidente:

- a) presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti;
  - b) nomina i Direttori Tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale;
  - c) nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale;
  - d) sottopone al Consiglio federale, ai sensi delle norme del presente Statuto e del Regolamento di Giustizia, le proposte di nomina dei componenti degli Organi di Giustizia e del Procuratore federale;
  - e) concede la grazia nelle modalità e nei limiti previsti dal Regolamento di Giustizia.
- 9.2 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Presidenza, il Consiglio Federale e la Consulta Nazionale dell'Organizzazione Territoriale, convoca le Assemblee federali.
- 9.3 Il Presidente assume, in casi di urgenza, provvedimenti indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.
- 9.4 Il Presidente può emettere provvedimenti di grazia a condizione che risulti scontata almeno la metà della pena; nei casi di radiazione il provvedimento può essere concesso a condizione che siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.

- 9.5 In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le funzioni verranno svolte dal Vice Presidente Vicario.

Chi ha ricoperto la carica di Presidente Federale per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile, se non nei casi ed alle condizioni di seguito indicate.

E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi.

Qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del 55% dei voti validamente espressi, ed in presenza di almeno altri due candidati, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso diverso, si dovrà celebrare una nuova assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi.

### **Articolo 10 – Il Consiglio di Presidenza**

- 10.1 Il Consiglio Federale può istituire il consiglio di Presidenza, con il compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
- 10.2 Il Consiglio è costituito dal Presidente, dai due vice Presidenti e da un rappresentante dei tesserati atleti e tecnici, eletti nel Consiglio Federale, nel caso in cui nessuno di questi rivesta la carica di vice presidente e dal componente italiano eletto nel Consiglio della WA senza diritto di voto.
- 10.3 In questa ipotesi il rappresentante dei tesserati atleti e dei tecnici è nominato, con le stesse modalità dei vicepresidenti, alla prima riunione del Consiglio Federale.
- 10.4 Il Consiglio di Presidenza si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno. Il Presidente può richiedere la presenza di altri Consiglieri Federali interessati alle materie all'ordine del giorno o invitare i soggetti la cui presenza possa essere utile in ragione della loro specifica competenza.

### **Articolo 11 – Il Consiglio Federale – composizione, funzionamento ed elezione**

- 11.1 Il Consiglio Federale è composto da:
- a) il Presidente
  - b) sette componenti in rappresentanza degli Affiliati, di cui cinque eletti a collegio zonale
  - c) due componenti in rappresentanza degli atleti
  - d) un componente in rappresentanza dei tecnici
  - e) il componente italiano eletto nel Consiglio della WA, quale membro di diritto, senza diritto di voto.
- 11.1.1. Il Consiglio Federale, nella prima riunione utile, procederà alla elezione del Consiglio di Presidenza, ove istituito e, su proposta del Presidente alla elezione dei due Vice Presidenti.
- 11.2 Alle riunioni del Consiglio Federale possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i presidenti delle commissioni, persone investite di particolari incarichi o esperti. Alle riunioni del Consiglio Federale partecipano i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 11.3 E' convocato dal Presidente Federale, con avviso di conferma di ricevimento almeno quindici giorni prima di quello dello svolgimento della riunione, almeno 4 volte l'anno o quando lo richiedano sette dei suoi componenti; in tal caso il Presidente è tenuto a far svolgere la

riunione entro trenta giorni; la seduta è valida con la presenza della metà più uno dei consiglieri.

- 11.4 Il Consiglio Federale è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, decide il voto del Presidente federale o di chi ne fa le veci.
- 11.5 La decadenza, per qualsiasi causa, del Consiglio Federale non si estende ai componenti degli Organi di Giustizia, della Commissione Federale di Garanzia, dell'Ufficio del Procuratore Federale e del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 11.6 Al fine della elezione dei cinque Consiglieri, eletti a collegio zonale, di cui al punto 1, lettera b) del presente articolo, sono individuate le seguenti macrozone: Nord - est, Centro - nord, Nord -ovest e Isole, Centro, Centro - sud.
- 11.7 La precisa definizione dei collegi elettorali entro le macrozone, dovrà avvenire, a cura del Consiglio Federale, almeno 40 gg. prima della data di svolgimento dell'Assemblea.
- 11.8 La composizione dei collegi avverrà in base ai voti assembleari e al numero delle società risultanti 60 gg. prima della data di svolgimento dell'Assemblea.
- 11.9 I cinque collegi elettorali dovranno risultare da una equa ripartizione dei voti disponibili rispettando la viciniorietà delle regioni.
- 11.10 La comunicazione dei collegi elettorali così costituiti dovrà essere effettuata dalla Segreteria federale a tutti gli Affiliati entro 15 giorni dalla definizione dei collegi stessi.

## **Articolo 12 – Il Consiglio Federale – funzioni**

- 12.1 Il Consiglio Federale è l'Organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.
- 12.2 Il Consiglio Federale esercita i seguenti compiti:
  - a) delibera con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto l'adozione del Regolamento Organico e degli altri regolamenti federali, le loro modifiche ed i relativi atti di indirizzo e di interpretazione, purché non in contrasto con i principi contenuti nello Statuto. Il Regolamento di giustizia, i regolamenti per l'attuazione dello Statuto devono essere sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI;
  - b) determina l'importo delle quote federali relative ad affiliazioni, tesseramento, iscrizione agli albi, ricorsi in appello e di I grado nonché le tasse per la iscrizione di gare al calendario federale e delle relative sanzioni pecuniarie;
  - c) per quanto di sua competenza, mette in atto ogni iniziativa idonea al raggiungimento degli obiettivi fissati dal bilancio programmatico di indirizzo quadriennale predisposto dal Presidente federale e approvato dall'Assemblea Nazionale;
  - d) stabilisce i criteri di formazione e predispone il bilancio federale e le relative variazioni, il programma economico e finanziario dell'esercizio e approva il bilancio preventivo entro il 30 novembre di ogni anno e il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio;

- e) stabilisce i criteri e le procedure di controllo sull'attività degli Organi territoriali, delle Commissioni federali, delle-Società o Associazioni sportive affiliate;
- f) delibera l'acquisizione di partecipazioni a titolo oneroso della Federazione in iniziative a carattere temporaneo ovvero in società di capitali o di persone ovvero in enti non profit pubblici o privati, purché tali partecipazioni siano congruenti con l'attività federale e ad essa funzionali;
- g) delibera l'assunzione a titolo oneroso di prestiti e mutui;
- h) elegge al suo interno, su proposta del Presidente, i due Vicepresidenti di cui uno Vicario;
- i) elegge al suo interno i due Vicepresidenti;
  - nomina i componenti degli Organi di giustizia, della Commissione Federale di Garanzia e dell'Ufficio del Procuratore federale;
- j) delibera l'assegnazione di riconoscimenti per benemeritenze e propone all'Assemblea le persone atte a ricoprire cariche onorifiche;
- k) ratifica i provvedimenti assunti dal Presidente in condizioni di urgenza;
- l) delibera la nomina dei componenti le Commissioni previste dal presente Statuto;
- m) delibera la cancellazione delle-Società o Associazioni sportive;
- n) delibera lo scioglimento degli Organi territoriali e provvede alla nomina di un Commissario straordinario ove siano state accertate gravi irregolarità di gestione, ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo o constatata l'impossibilità di funzionamento;
- o) effettua il riconoscimento delle Società o Associazioni sportive, ai fini sportivi, se delegato dal Consiglio Nazionale del CONI, approva inoltre i relativi Statuti nonché le loro eventuali modifiche, se delegato dalla Giunta Nazionale del CONI;
- p) attua il controllo di legittimità sulle Assemblee elettive degli Organi territoriali;
- q) concede l'amnistia e l'indulto, prefissando i termini dei relativi provvedimenti;
- r) determina le dotazioni finanziarie in favore degli Organi territoriali perché assolvano i rispettivi compiti e funzioni;
- s) delibera l'ordine del giorno delle Assemblee federali, salvi i casi relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria;
- t) vigila sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti federali;
- u) dichiara la decadenza degli organi e organismi, ad eccezione di quelli di Giustizia e di Controllo, operanti nell'ordinamento definito dal presente Statuto e nomina, ove occorra, un Commissario Straordinario al quale fissa limiti e termini;
- v) decide in ordine ad ogni questione non demandata ad altri Organi o che per importanza ritenga di avocare, escluse le questioni di competenza della Commissione Federale di Garanzia, dell'Ufficio del Procuratore Federale e degli Organi di Giustizia.
- w) nomina il Delegato Regionale in caso di scioglimento del Comitato per il venir meno dei requisiti necessari alla sua costituzione o impedimento alla costituzione stessa;

- x) nomina, su proposta del competente Comitato Regionale, i Delegati Provinciali.

### **Articolo 13 –Il Collegio dei Revisori dei Conti – Composizione, poteri, elezione**

- 13.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti e due supplenti, nominati dal C.O.N.I., comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti, analogamente a quanto previsto per tutti i membri del Consiglio Federale.
- 13.1.1 I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti elettivi e non, devono essere iscritti all'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o al registro dei Revisori Contabili e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione.
- 13.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti:
- a) effettua il riscontro della gestione della Federazione ed accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
  - b) vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia amministrativa e contabile;
  - c) effettua le verifiche di cassa, dei valori, dei titoli;
  - d) esprime parere sul bilancio consuntivo annuale e le relative variazioni da trasmettere alla Giunta Nazionale del CONI per la dovuta approvazione;
  - e) esercita il controllo contabile.
- 13.3 Tutti i componenti restano in carica per un quadriennio e comunque fino al rinnovo delle cariche.
- 13.4 In caso di morte, rinuncia o decadenza di un componente effettivo del Collegio subentrano i supplenti in ordine di età, che rimangono in carica fino alle nuove nomine da parte del CONI.
- 13.5 In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza fino alla prossima assemblea è assunta dal primo dei non eletti a condizione che abbia conseguito la metà dei voti del Presidente eletto. In caso contrario dovrà essere celebrata apposita assemblea straordinaria.
- 13.6 I componenti effettivi del Collegio partecipano a tutte le riunioni degli Organi deliberanti.
- 13.7 I compiti del Collegio sono quelli stabiliti dal Codice Civile per il Collegio Sindacale delle Società, dall'art. 2397 all'art. 2409, in quanto applicabili; svolge il controllo contabile previsto dall'art. 2409bis e 2409ter del C.C. e verifica la corretta applicazione delle norme fiscali e vigila sull'adozione dei controlli da parte della Federazione sulle strutture periferiche. Al termine delle operazioni di verifica e di accertamento viene redatto un processo verbale da sottoscrivere da parte degli intervenuti e da trascrivere su apposito registro.
- 13.8 Il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre, è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti, le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
- 13.9.1 I Revisori dei Conti possono anche individualmente di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso tutte le strutture periferiche della FITARCO previa comunicazione al Presidente federale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono es-



sere immediatamente rese note al Presidente del Collegio che ha l'obbligo di darne notizia al Presidente federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

13.10 I componenti il Collegio decadono a seguito di cancellazione o sospensione dal registro dei Revisori Contabili o dall'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

13.10.1 Il componente del Collegio che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del Collegio, decade dall'Ufficio.

13.10.2 I componenti del Collegio che, senza giustificato motivo, non assistano alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, non assistano per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio Federale o del Consiglio di Presidenza, decadono d'ufficio.

13.11 Il Collegio non decade nelle ipotesi di decadenza del Consiglio Federale.

### **Articolo 13 bis - Commissione federale di garanzia**

13bis.1 La Commissione federale di garanzia, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia presso la Federazione e della Procura federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti debbono possedere una specifica competenza in materia sportiva e sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

13bis.2 La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati come componenti degli Organi di Giustizia, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;

b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti dell'Ufficio del Procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;

c) adotta nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;

d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

### **Articolo 13 ter - Composizione dell'Ufficio del Procuratore Federale**

13ter.1 Presso la Federazione è costituito l'Ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione.

13ter.2 L'Ufficio del Procuratore si compone di un Procuratore federale e di un Sostituto Procuratore.

- 13ter.3 Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
- 13ter.4 Il Sostituto Procuratore è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Procuratore federale e scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
- 13ter.5 Il Procuratore federale e il Sostituto Procuratore durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.
- 13ter.6 Il Sostituto Procuratore coadiuva il Procuratore federale.
- 13ter.7 Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore Federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali.

### **Articolo 13 quater - Nomina e attribuzioni dell'Ufficio del Procuratore federale**

- 13quater.1 Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, ovvero in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.
- 13quater.2 Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.
- 13quater.3 Il Procuratore federale e il Sostituto Procuratore svolgono le rispettive attribuzioni in piena indipendenza ed in nessun caso assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.
- 13quater.4 Le attribuzioni del Procuratore federale, l'esercizio dell'azione, le norme procedurali ed i rapporti con gli Organi di Giustizia e con le altre autorità sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

### **Articolo 14 – Decadenza del Presidente e del Consiglio Federale**

#### 14.1 Il Consiglio Federale decade:

- a) per dimissioni del Presidente; in tal caso l'Organo resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente dimissionario o in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente vicario. Nell'ipotesi in cui sia impedito o si dimetta anche il Vice Presidente vicario subentrerà l'altro Vice Presidente. Dovrà essere indetta l'Assemblea Nazionale Straordinaria entro 60 gg. dal verificarsi dell'evento ed aver luogo entro i successivi 30 gg.
- b) per impedimento definitivo del Presidente; in tal caso l'esercizio delle funzioni sarà espletato dal Vice Presidente vicario il quale dovrà indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria entro 60 gg. dal verificarsi dell'evento da svolgersi entro i successivi 30 gg. Nell'ipotesi in cui sia impedito o si dimetta il Vice Presidente vicario subentrerà nelle funzioni l'altro Vice Presidente.
- c) per dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri; in tal caso decade anche il Presidente federale che espleta l'ordinaria amministrazione e deve indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria entro 60 gg. dal verificarsi dell'evento da svolgersi entro i successivi 30 gg.

- d) Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'Organo nel quale sono stati eletti o nominati.
- e) Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

14.2 Le dimissioni che originano la decadenza di Organi federali sono irrevocabili.

14.3 Congiuntamente al Consiglio Federale decadono tutti gli organi da esso nominati; non decadono gli Organi di Giustizia, la Commissione Federale di Garanzia, l'Ufficio del Procuratore Federale e il Collegio dei Revisori dei Conti.

14.4 Un Consigliere federale decade dopo tre assenze dalle riunioni del Consiglio maturate nel corso dell'anno.

### **Articolo 15 – Le Commissioni**

15.1 La FITARCO per il perseguimento delle finalità, di cui al presente Statuto, si avvale delle seguenti Commissioni:

- Commissione Ufficiali di Gara;
- Commissione Tecnica Nazionale;
- Commissione Federale Atleti.

15.2 La composizione, le funzioni e le competenze sono disciplinate dal Regolamento Organico e da specifici regolamenti approvati dal Consiglio Federale.

15.3 Il Consiglio Federale ha altresì facoltà di istituire ulteriori Commissioni, Gruppi di Lavoro e di Studio che ritenga necessario per particolari finalità. Per ogni organismo il Consiglio Federale stabilisce la composizione, le attribuzioni, la durata e la nomina di un coordinatore e il regolamento di funzionamento.

## **Titolo III – Le funzioni tecniche**

### **Articolo 16 – Ordinamento dell'attività tecnica, dei campionati e delle Squadre Nazionali**

16.1 La FITARCO detta le regole dello sport del Tiro con l'Arco.

16.2 La FITARCO disciplina l'affiliazione delle Società e Associazioni sportive, definisce gli ordinamenti dei campionati, omologa i risultati e i record, assegna i titoli di Campione d'Italia.

16.3 La FITARCO provvede alla formazione delle Squadre Nazionali e stabilisce i programmi dell'attività internazionale.

16.4 La FITARCO svolge, per il tramite delle proprie Commissioni e/o Gruppi di Lavoro, attività di studio per la diffusione ed il miglioramento tecnico del Tiro con l'Arco.

### **Articolo 17 – Tutela medico sanitaria**

17.1 La FITARCO, in forza e nel rispetto delle leggi vigenti, regola la tutela sanitaria dei tesserati.

17.2 La FITARCO riconosce e aderisce incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping.

17.3 In materia di doping, circa i procedimenti e le competenze, si rinvia alle Norme Sportive Antidoping.

## **Articolo 18 – Ordinamento contabile**

18.1 La FITARCO adotta un modello contabile economico-patrimoniale che prevede uno stato patrimoniale, un conto economico e la nota integrativa, e deve essere redatto secondo gli indirizzi e norme di amministrazione e contabilità emanate dal Consiglio Nazionale del CONI e dal Codice Civile in materia di associazioni senza fini di lucro.

18.2 Il bilancio di previsione (budget) e il bilancio di esercizio (schemi e relazioni illustrative), da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I., sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico – patrimoniali.

18.3 Il Consiglio Federale delibera annualmente un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo da inviare al CONI entro i termini dallo stesso previsti.

18.4 I Bilanci, corredati dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere trasmessi al CONI per l'approvazione da parte della Giunta Nazionale.

18.5 Il bilancio di previsione (budget) e il bilancio di esercizio (schemi e relazioni illustrative) devono essere pubblicati entro 15 giorni dall'approvazione del C.O.N.I., sul sito internet della federazione in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile. In tale sezione vanno pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci di esercizio dell'ultimo triennio.

18.6 Nel caso che sui Bilanci della Federazione sia espresso parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti o non vi sia approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI, dovrà essere convocata l'Assemblea Nazionale Straordinaria per deliberare sull'approvazione del Bilancio a cui partecipano tutti gli affiliati aventi diritto a voto.

18.7 Ove la FITARCO costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, anche il loro bilancio di esercizio deve essere pubblicato sul sito internet federale, con le stesse modalità di cui al comma 5. Il bilancio di esercizio delle società deve essere trasmesso al C.O.N.I. in allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del C.O.N.I.

18.8 E' obbligatoria la revisione dei bilanci della Federazione e di quelli delle società strumentali da essa costituite, da effettuarsi a cura di una primaria società di revisione.

18.9 Il patrimonio della FITARCO è costituito da:

- a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
- b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
- c) patrimonio netto;
- d) debiti e fondi.

18.10 Tutti i beni oggetto del Patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

18.11 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

- 18.12 La gestione della FITARCO spetta al Segretario Generale sotto la vigilanza del Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione e Contabilità; comunque, tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel bilancio della Federazione.

### **Articolo 19 – Le Assemblee Regionali**

- 19.1 Le Assemblee Regionali sono costituite dalle Società e dalle Associazioni sportive affiliate che hanno sede legale nella regione dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici eletti nell'ambito delle Società e delle Associazioni sportive di appartenenza nelle rispettive categorie.
- 19.2 L'Assemblea Regionale elegge il Presidente Regionale e il Consiglio Regionale.
- 19.3 Gli aventi diritto a voto esprimono i voti stabiliti sulla base dei criteri di merito sportivo stabiliti per l'Assemblea Nazionale.
- 19.4 Le Assemblee Regionali devono essere celebrate entro e non oltre il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, al fine di consentire il rinnovo delle strutture territoriali del CONI. Per quanto riguarda i termini e le modalità di convocazione delle Assemblee Regionali valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 7.3 del presente Statuto.
- 19.5 Le Assemblee Regionali sono regolate dalle stesse norme dell'Assemblea Nazionale, in quanto applicabili.
- 19.6 I Presidente ed i Consiglieri Regionali e i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Società e Associazioni sportive né direttamente, né per delega.
- 19.7 Alle Assemblee Regionali sono ammesse deleghe nelle seguenti ipotesi:
- 1, oltre i 20 Affiliati aventi diritto a voto
  - 2, oltre i 50 Affiliati aventi diritto a voto
  - 3, oltre i 100 Affiliati aventi diritto a voto
  - 4, oltre i 200 Affiliati aventi diritto a voto
  - 5, oltre i 400 Affiliati aventi diritto a voto
  - 6, oltre gli 800 Affiliati aventi diritto a voto

## **Titolo IV –Le Strutture territoriali**

### **Articolo 20 – I Comitati Regionali**

- 20.1 In ogni regione ove siano presenti almeno dieci Affiliati aventi diritto a voto è istituito un Comitato Regionale.
- 20.2 Nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Valle d'Aosta sono istituiti i Comitati Provinciali, con le funzioni proprie dei Comitati Regionali, purché siano presenti almeno cinque Società o Associazioni sportive affiliate aventi diritto a voto. Ricorrendo questo requisito, per la costituzione dei Comitati si seguirà quanto previsto agli articoli del presente Statuto riguardanti i Comitati regionali; diversamente si procederà secondo quanto previsto per i Delegati Regionali.
- 20.3 Il Consiglio regionale è l'Organo direttivo del Comitato regionale, è responsabile della sua gestione ed è composto:
- a) dal Presidente Regionale;

- b) da tre componenti eletti dall'Assemblea regionale più un componente eletto in rappresentanza degli atleti e uno in rappresentanza dei tecnici della regione.
- 20.4 I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea Regionale. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si procede a ballottaggio tra chi ha riportato maggior numero di voti. I delegati possono esprimere una sola preferenza.
- 20.5 Nella prima riunione il Consiglio Regionale, su proposta del Presidente Regionale, elegge tra i suoi componenti il Vicepresidente Vicario.
- 20.6 Il Consiglio Regionale è responsabile dell'organizzazione e della promozione dell'attività FITARCO nella regione; a tal fine provvede ad amministrare i fondi assegnati dalla FITARCO e ogni altra entrata a qualsiasi titolo realizzata, previa delibera di accettazione del Consiglio Federale. Predisporre la relazione sulla gestione amministrativa, per la dovuta approvazione del Consiglio Federale.
- 20.7 Il Consiglio regionale è presieduto dal Presidente regionale o, in sua assenza, dal Vicepresidente Vicario.
- 20.8 Il Consiglio Regionale si riunisce su iniziativa del Presidente Regionale e si considera validamente costituito se sono presenti il Presidente o il Vicepresidente Vicario e almeno tre componenti; si riunisce almeno quattro volte l'anno in seduta ordinaria, in una delle quali delibera il programma economico e finanziario e la programmazione tecnico-sportiva. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
- 20.9 Il Consiglio Regionale viene convocato dal Presidente con avviso e conferma di ricevimento, in cui è specificato l'ordine del giorno, inoltrato non meno di quindici giorni prima di quello di svolgimento della riunione.
- 20.10 Il Consiglio regionale può riunirsi in seduta straordinaria su iniziativa del Presidente regionale ovvero quando lo richiedano, con motivazione esplicita, almeno quattro dei suoi componenti; in questo caso il Presidente è tenuto a far svolgere la riunione entro e non oltre trenta giorni dalla data della richiesta. A cura del Presidente viene redatto il verbale della riunione, che egli stesso presenta, per l'approvazione, alla prima riunione immediatamente successiva.
- 20.11 Sono ammessi provvedimenti di urgenza del Presidente purché ratificati alla prima riunione immediatamente successiva.
- 20.12 Per la elezione, la decadenza e le integrazioni del Consiglio Regionale valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Consiglio Federale.
- 20.13 Nelle regioni con un numero inferiore a 10 Società o Associazioni sportive aventi diritto a voto, il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale.

## **Articolo 21 – Il Presidente Regionale**

- 21.1 Il Presidente Regionale è il rappresentante ai fini sportivi ed il referente organizzativo della FITARCO nella regione.
- 21.2 Il Presidente è eletto dall'Assemblea Regionale. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto almeno la metà più uno dei voti. In caso di parità si procede a ballottaggio tra chi ha riportato uguale numero di voti e sarà eletto il candidato che riporterà la metà più uno dei voti. I delegati possono esprimere una sola preferenza.

21.3 Il Presidente esercita le seguenti funzioni:

- a) convoca l'Assemblea Regionale su conforme decisione del Consiglio regionale;
- b) convoca e presiede il Consiglio regionale provvedendo ad attuarne le deliberazioni;
- c) assicura il coordinamento per la realizzazione in forma congiunta delle iniziative dei Delegati Provinciali;
- d) è responsabile delle procedure amministrative;
- e) garantisce la correttezza delle informazioni relative alla consistenza ed alla attività delle Società o Associazioni sportive FITARCO della regione;
- f) presenta all'Assemblea Regionale biennale, per la sua approvazione, la relazione tecnico-morale predisposta dal Consiglio Regionale;
- g) convoca e presiede la Consulta regionale dei delegati e dei Comitati provinciali.

## **Articolo 22 – La Consulta Regionale dei Delegati e dei Comitati Provinciali**

- 22.1 La Consulta Regionale dei Delegati e Comitati Provinciali (di seguito Consulta Regionale) è costituita dal Presidente Regionale, che la convoca e la presiede, e dai Delegati Provinciali e dai Presidenti dei Comitati Provinciali.
- 22.2 La Consulta Regionale si riunisce almeno una volta l'anno.
- 22.3 La Consulta Regionale armonizza la propria attività con quella svolta dalla Consulta Nazionale dell'Organizzazione Territoriale.

## **Articolo 23 – I Delegati Regionali e Provinciali**

- 23.1 Nelle regioni ove non è possibile costituire il comitato e nelle province, il Consiglio Federale nomina un delegato con il compito di rappresentare, ai fini sportivi, ma non negoziali, la FITARCO nel territorio di competenza.
- 23.2 I Delegati Regionali e Provinciali durano in carica quattro anni in coincidenza del quadriennio olimpico, con possibilità di revoca anticipata e assistono rispettivamente alle riunioni della Consulta Nazionale dell'Organizzazione Territoriale e della Consulta Regionale.
- 23.2.1 Al termine di ciascun anno di mandato, i Delegati Regionali e i Delegati Provinciali inviano al Consiglio Federale una circostanziata relazione sull'attività da essi svolta.
- 23.2.2 In caso di decadenza del Consiglio Federale, i Delegati Regionali e i Delegati Provinciali decadono dalla loro carica.
- 23.3 Nelle regioni con un numero di società affiliate superiore o uguale a 20 e nel quale vi siano Province con almeno 8 società affiliate, il Delegato Provinciale può chiedere la costituzione di un Comitato Provinciale.
- 23.4 Nel caso previsto dal comma precedente il Comitato Provinciale sarà composto da:
  - a) un Presidente
  - b) due rappresentanti degli affiliati
  - c) un rappresentante degli atleti e uno dei tecnici.
- 23.5 Per la elezione, la decadenza e le integrazioni del Comitato Provinciale valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Consiglio Federale.
- 23.6 Le Assemblee Provinciali saranno disciplinate dalle stesse normative delle Assemblee Regionali di cui all'art. 19 del presente Statuto, ad eccezione di quanto previsto al comma 7 di

detto articolo, relativo alle deleghe, che sono ammesse nelle Assemblee Provinciali in numero di una, se in presenza di almeno 10 affiliati con diritto a voto.

- 23.7 Per quanto concerne il Presidente Provinciale valgono le stesse norme previste per il Presidente Regionale di cui all'art. 21 del presente Statuto, per quanto applicabili.

## **Titolo V – Gli Organi di Giustizia**

### **Articolo 24 – Principi informatori della Giustizia Sportiva**

- 24.1 Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
- 24.2 Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
- 24.3 La decisione del giudice è motivata e pubblica.
- 24.4 I Giudici e le Parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
- 24.5 Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
- 24.6 Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva
- 24.7 I componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrivono una dichiarazione con cui attestano di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze.
- 24.8 La Procura federale agisce innanzi agli Organi di Giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo.
- 24.9 Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Organo di Giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la Federazione, ferma l'incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.
- 24.10 Gli incarichi presso gli Organi di Giustizia possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate.
- 24.11 La Procura generale dello Sport istituita presso il Coni coopera con le Procure federali al raggiungimento della finalità di cui all'articolo 24.6.



## **Articolo 25 - Istituzione, nomina e articolazione del Giudice Sportivo**

- 25.1 Presso la Federazione è istituito il Giudice Sportivo Nazionale. Fermo restando il potere di determinazione del Consiglio federale ai sensi degli artt. 15 e 16 del Codice della Giustizia Sportiva, il Giudice Sportivo Nazionale si compone di due componenti effettivi.
- 25.2 I Giudici sportivi sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Giudici Sportivi, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
  - magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
  - avvocati dello Stato, anche a riposo;
  - notai;
  - avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
  - iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
  - ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.
- 25.3 Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
- 25.4 Il Giudice Sportivo Nazionale ha sede presso la Federazione.
- 25.5 Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito sia nazionale che territoriale.

## **Articolo 25 bis - Attribuzioni del Giudice sportivo, azione e procedimento: rinvio**

- 25 bis.1 Le attribuzioni del Giudice sportivo nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad esso sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

## **Articolo 26 - Istituzione, nomina e composizione della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello**

- 26.1 Presso la Federazione è istituita la Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.
- 26.2 I componenti della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello sono i medesimi della Corte federale di appello.
- 26.3 La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

## **Articolo 26 bis – Attribuzioni della Corte sportiva di appello, azione e procedimento: rinvio**

- 26bis.1 Le attribuzioni della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essa sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia.

## **Articolo 27 - Istituzione, nomina e composizione dei Giudici federali**

27.1 Presso la Federazione sono istituiti i Giudici federali.

27.2 I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

27.3 I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello sono nominati dal Consiglio Federale, tra i soggetti candidati che siano stati dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

27.4 Possono essere dichiarati idonei alla nomina quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

27.5 I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

27.6 Fermo restando il potere di determinazione del Consiglio federale ai sensi dell'art. 26 del Codice della Giustizia Sportiva, il Tribunale federale e la Corte federale di appello si compongono di cinque componenti effettivi. Tra i componenti effettivi, per ognuno dei due organi, il Consiglio federale individua colui il quale svolge le funzioni di presidente.

27.7 Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

## **Articolo 27 bis - Attribuzioni dei Giudici federali, azione e procedimento: rinvio**

27bis.1 Le attribuzioni dei Giudici federali nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essi sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

## **Articolo 28 - Procedimenti in materia di doping**

28.1 In materia di doping si applicano le vigenti Norme Sportive Antidoping.

## **Articolo 29 – Sistema di Giustizia Sportiva e Collegio di Garanzia dello Sport**

29.1 I provvedimenti adottati dagli Organi della FITARCO hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e tesserati.

29.2 Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia ad esclusione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive inferiori a novanta giorni oppure a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12bis dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione dei norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

29.3 Il procedimento è disciplinato dagli artt. 54 e ss. del Codice della Giustizia Sportiva, nonché dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

### **Articolo 30 – Arbitrato federale**

30.1 Gli affiliati e i tesserati della FITARCO possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali di natura meramente patrimoniale ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.

30.2 Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'Arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente della Corte Federale di Appello.

30.3 Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

30.4 Il lodo deve essere pronunciato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la segreteria degli Organi di Giustizia, quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.

### **Articolo 31 – Le candidature**

31.1 Salvo quanto specificamente previsto per la nomina quale componente della Commissione Federale di Garanzia, degli Organi di Giustizia nonché dell'Ufficio del Procuratore Federale, tutti i tesserati, previsti dall'art. 3 del presente Statuto, possono concorrere per l'attribuzione di incarichi federali, purché in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della candidatura:

- a) Essere maggiorenni ed in possesso della cittadinanza italiana;
- b) Essere regolarmente tesserati per una delle categorie previste all'art.3.7;
- c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a 1 anno ovvero a pene che comportino interdizione dai pubblici uffici superiori ad 1 anno;
- d) non aver riportato, nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a 1 anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- e) non aver subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
- f) non aver come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale direttamente collegata alla gestione della Federazione;
- g) non aver in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso;
- h) essere iscritti negli Albi federali nazionali, quando previsti dalla categoria di appartenenza.

- 31.2 In rappresentanza della categoria atleti, alle cariche federali possono essere eletti gli atleti in attività o che siano stati tesserati alla FITARCO nella categoria per almeno due anni nell'ultimo decennio.
- 31.3 Per la categoria dei tecnici, alle cariche federali possono essere eletti i tecnici in attività iscritti ai relativi Albi federali o che siano stati tesserati alla FITARCO nella categoria per almeno due anni nell'ultimo decennio.
- 31.4 Per concorrere a cariche elettive federali dovrà essere posta formale candidatura nei modi previsti dal Regolamento Organico.
- 31.5 La scelta di candidarsi per una carica federale esclude la possibilità di concorrere per qualunque altra.
- 31.6 I termini di presentazione delle candidature sono rispettivamente di 25 giorni prima delle Assemblee Nazionali, per le cariche federali centrali, e di 15 giorni prima delle relative Assemblee Regionali, per le cariche territoriali.
- 31.7 Le categorie dei tecnici e degli atleti dovranno avere equa rappresentanza di tecniche/i e atlete/i.
- 31.8 E' esclusa la presentazione contemporanea di candidature nei collegi zionali ed in quello nazionale (art. 11.1 – lettera b del presente Statuto).
- 31.9 I candidati nei collegi zionali devono essere tesserati nelle Regioni facenti parte degli stessi.

### **Articolo 32 – Le incompatibilità**

- 32.1 Fermo restando quanto specificamente previsto per la nomina quale componente della Commissione Federale di Garanzia, degli Organi di Giustizia nonché dell'Ufficio del Procuratore Federale, la qualifica di componenti degli Organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale e territoriale della Federazione.
- 32.2 Le cariche di Presidente federale, di Presidente o componente del Collegio dei Revisori dei Contisono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale, sempre nell'ambito della Federazione.
- 32.3 Le cariche di Presidente federale e di Consigliere Federale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.
- 32.4 Qualora vengano a verificarsi le incompatibilità previste ai commi precedenti l'interessato dovrà optare per una delle due cariche entro 15 giorni; trascorso tale termine, senza che l'opzione si avvenuta, l'interessato decadrà dalla carica federale verificatasi per ultima in ordine di tempo.
- 32.5 Nessuno può ricoprire contemporaneamente più di una carica in un Organo federale, fatto salvo i componenti del Consiglio Federale che fanno parte del Consiglio di Presidenza.
- 32.6 La qualifica di Giudice di Gara nazionale, interregionale o internazionale, purché in attività di servizio, è incompatibile con qualsiasi carica federale e con la carica di Presidente di Società.

### **Articolo 33 – Revisione dello Statuto**

- 33.1 Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte all'Assemblea Straordinaria, convocata e celebrata nei termini di cui all'art. 8 del presente Statuto; sono approvate con il voto favorevole di almeno 2/3 dei voti rappresentati in Assemblea. Il Consiglio Federale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea Nazionale Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno di proporre all'Assemblea stessa.
- 33.2 Le nuove norme statutarie entreranno in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti Organi di legge.
- 33.3 Proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, possono essere presentate, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Straordinaria, dagli affiliati purché risultino sottoscritte da almeno il 20% degli affiliati aventi diritto a voto.

### **Articolo 34 – Integrazione Organi elettivi**

- 34.1 Nel caso dovesse venir meno, per dimissioni o altra causa, il numero degli eletti dell'Organo elettivo così da non comportare la decadenza dell'Organo medesimo, si provvede all'integrazione con i primi dei non eletti, a condizione che essi abbiano riportato almeno il 50% dei voti dell'ultimo eletto; in caso di parità di voti prevale il più anziano di tesseramento.
- 34.2 Nel caso la procedura di cui al comma 1 non sia possibile e non si comprometta la funzionalità dell'Organo, l'integrazione dovrà effettuarsi nella prima riunione utile di una Assemblea Nazionale Ordinaria o Straordinaria.
- 34.3 Nel caso dovesse venire meno il numero degli eletti dell'Organo elettivo tale da comprometterne la funzionalità ovvero venga meno la rappresentanza prevista dall'art. 11 si procederà alla convocazione di una Assemblea Straordinaria nei termini di cui all'art. 7.2.1 del presente Statuto.

### **Articolo 35 –Scioglimento della Federazione**

- 35.1 Per lo scioglimento della Federazione, in quanto associazione con personalità giuridica di diritto privato, devono essere osservate le relative disposizioni previste dal Codice Civile.

### **Articolo 36 – Entrata in vigore**

- 36.1 Il presente Statuto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi di legge.
- 36.2 Le disposizioni di cui all'art. 18, comma 8, entrerà in vigore a partire dall'esercizio 2016.

### **Articolo 37 – Norma transitoria**

- 37.1 Entro l'inizio della prima stagione sportiva successiva all'approvazione dello Statuto federale e del Regolamento di Giustizia, come modificati in attuazione del Codice della Giustizia Sportiva, il Consiglio federale provvede a riassegnare i componenti degli Organi di Giustizia presso la Federazione e della Procura federale precedentemente in carica, purché in possesso dei requisiti previsti, ai nuovi Organi di Giustizia e alla rispettiva procura, fino alla scadenza

del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data immediata comunicazione al CONI.

37.2 Fino all'entrata in vigore dello Statuto e del Regolamento di Giustizia, come modificati in attuazione del Codice della Giustizia Sportiva, i procedimenti davanti agli Organi di Giustizia presso la Federazione continuano a svolgersi in base alle disposizioni previgenti.

37.3 Ai fini dell'applicabilità dell'art. 9.7 del presente Statuto, il computo dei mandati si effettua con la decorrenza stabilita ex art. 36 bis, comma 5, dello Statuto del CONI.



---

**REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA FEDERALE**  
*approvato con delibera del Presidente del CONI n. 214/112 del 23 dicembre 2014*

**REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA FEDERALE**

**INDICE**

**TITOLO I**

**-DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA-**

**Capo I -Generalità-**

Art. 1 – Principi informatori della giustizia sportiva

**Capo II – Delle responsabilità disciplinari**

Art. 2 – Doveri e obblighi – clausola compromissoria

Art. 3 – Responsabilità degli affiliati

Art. 4 – Illecito sportivo e frode sportiva -obbligo di segnalazione

**TITOLO II**

**- DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCESSO SPORTIVO-**

**Capo I – Organi di Giustizia –**

Art. 5 – Principi informatori della Giustizia Sportiva

Art. 6 – Commissione federale di garanzia

**CAPO II - Accesso alla giustizia**

Art. 7 – Diritto di agire innanzi agli Organi di Giustizia

Art. 8 – Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia

Art. 9 – Ufficio del gratuito patrocinio

**CAPO III - Disposizioni generali sul procedimento**

Art. 10 – Poteri degli Organi di Giustizia

Art. 11 – Condanna alle spese per lite temeraria

Art. 12 – Comunicazioni

Art. 13 – Segreteria degli Organi di Giustizia presso la Federazione



Art. 14 – Sospensione feriale

Art. 15 – Astensione

Art. 16 – Ricusazione

Art. 17 – Accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione

#### CAPO IV – Giudici Sportivi

##### SEZIONE I – Nomina e competenza

Art. 18 – Istituzione

Art. 19 – Competenza dei Giudici sportivi

Art. 20 – Articolazione funzionale e territoriale del Giudice sportivo nazionale

Art. 21 – Nomina del Giudice Sportivo

Art. 22 – Nomina della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello  
e composizione della stessa

Art. 23 – Avvio del procedimento innanzi al Giudice sportivo

Art. 24 – Istanza degli interessati

Art. 25 – Fissazione della data di decisione

Art. 26 – Disciplina del contraddittorio con gli interessati

Art. 27 – Pronuncia del Giudice Sportivo

Art. 28 – Giudizio innanzi alla Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di  
Appello

#### CAPO V - Giudici Federali

##### SEZIONE I - Nomina E Competenza

Art. 29 – Istituzione

Art. 30 – Competenza dei Giudici federali

Art. 31 – Nomina negli Organi di Giustizia federale e composizione degli stessi

##### SEZIONE II – PROCEDIMENTI

Art. 32 – Avvio del procedimento

Art. 33 – Applicazione di sanzioni su richiesta a seguito di atto di deferimento

Art. 34 – Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento

Art. 35 – Ricorso della parte interessata

- Art. 36 – Ricorso per l’annullamento delle deliberazioni
- Art. 37 – Fissazione dell’udienza a seguito di ricorso
- Art. 38 – Domanda cautelare
- Art. 39 – Intervento del terzo
- Art. 40 – Svolgimento dell’udienza e decisione del Tribunale federale
- Art. 41 – Assunzione delle prove
- Art. 42 – Giudizio innanzi alla Corte Federale di Appello
- Art. 43 – Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi
- Art. 44 – Efficacia della sentenza dell’autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari

#### CAPO VI - Procuratore federale

##### SEZIONE I - Ufficio del Procuratore federale

- Art. 45 – Composizione dell’Ufficio del Procuratore federale
- Art. 46 – Nomina dei componenti dell’Ufficio del Procuratore federale
- Art. 47 – Attribuzioni del Procuratore federale

##### SEZIONE II – Azione disciplinare

- Art. 48 – Azione del Procuratore federale
- Art. 49 – Prescrizione dell’azione
- Art. 50 – Astensione
- Art. 51 – Svolgimento delle indagini
- Art. 52 – Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione

##### SEZIONE III - Rapporti con la procura della repubblica, con la Procura Antidoping del CONI e con la Procura generale dello sport

- Art. 53 – Rapporti con l’Autorità giudiziaria
- Art. 54 – Rapporti con la Procura Antidoping del con
- Art. 55 – Rapporti con la Procura generale dello sport

#### CAPO VII – Revisione e revocazione

- Art. 56 – Revisione e revocazione

CAPO VIII – Il Collegio di Garanzia dello Sport

Art. 57 – Il Collegio di Garanzia dello Sport

CAPO IX - Procedimento dinanzi agli Arbitri-

Art. 58 – Il Collegio arbitrale

Art. 59 – Requisiti per la nomina a componente del Collegio Arbitrale.

Art. 60 – Deliberazione del lodo e sua esecuzione

TITOLO IV

CAPO I -Le misure cautelari-

Art. 61 – Sospensione cautelare

Art. 62 – Sospensione cautelare prevista dal Codice di Comportamento Sportivo del CONI

TITOLO V

- LE SANZIONI DISCIPLINARI -

CAPO I - Delle sanzioni in particolare-

Art. 63 – Principi generali-

Art. 64 – Delle specie di sanzioni –

Art. 65 – Il tentativo d’infrazione

Art. 66 – Esecuzione delle sanzioni

TITOLO VI

CAPO I - Delle circostanze dell’infrazione -

Art. 67 – Circostanze aggravanti

Art. 68 – Circostanze attenuanti-

Art. 69 – Le circostanze aggravanti e attenuanti –loro concorso -

Art. 70 – Valutazione delle circostanze-

CAPO II - Della recidiva -

Art. 71 – La recidiva

TITOLO VII

CAPO I - Del concorso di violazione e del concorso di persone -

SEZIONE I -Del concorso formale - Infrazione continuata-

Art. 72 – Pluralità di violazioni

---

SEZIONE II – Del concorso di persone nell’infrazione-

Art. 73 – Sanzione per coloro che concorrono nella violazione-

TITOLO VIII

CAPO I – Cause estintive dell’infrazione e della sanzione

SEZIONE I

-Della estinzione dell’infrazione-

Art. 74 – Morte del tesserato

Art. 75 – Amnistia

SEZIONE II

Della estinzione della sanzione -

Art. 76 – Indulto

Art. 77 – Grazia

Art. 78 – Non applicabilità dei provvedimenti di clemenza

Art. 79 – Riabilitazione

TITOLO IX

-EFFICACIA DEL REGOLAMENTO -

Art. 80 – Disposizioni transitorie

Art. 81 – Disposizione finale

# **REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA**

## **TITOLO I**

### **-DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA-**

#### **Capo I -Generalità-**

##### **Art. 1 – Principi informativi della giustizia sportiva**

**1.1** Sono istituiti specifici Organi di Giustizia al fine di:

- ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali, con i quali viene assicurata l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, cui lo Stato riconosce autonomia quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale, salvi i casi di effettiva rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.
- garantire tramite lo Statuto e i Regolamenti federali la corretta organizzazione e gestione della attività sportiva, il rispetto del concetto di "fair play" (gioco leale), la decisa negazione di ogni forma di illecito sportivo, dell'uso di sostanze e metodi vietati, della violenza fisica, psichica e verbale, della commercializzazione e della corruzione.
- garantire l'osservanza delle norme federali da parte di tesserati e affiliati.

**1.2** È attribuita agli Organi di Giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:

- a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
- b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.

**1.3** Gli Organi di Giustizia sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli Organi di stampa e altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai procedimenti in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

## **Capo II – Delle responsabilità disciplinari**

### **Art. 2 – Doveri e obblighi – clausola compromissoria**

- 2.1** I tesserati e gli affiliati sono tenuti all'osservanza dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, del Codice della Giustizia Sportiva, dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni federali, del Codice di comportamento sportivo del CONI e delle norme emanate dal CIO, dalla FITA, dall'EMAU e dal CONI e devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità, della rettitudine e della correttezza nell'esercizio della pratica sportiva e in ogni altro connesso rapporto accettando i provvedimenti e le decisioni degli Organi di giustizia.
- 2.2** I tesserati e gli affiliati sono tenuti con la loro richiesta di affiliazione e di tesseramento ad adire gli Organi di giustizia nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legge 19 agosto 2003 n. 220, convertito con Legge 17 ottobre 2003 n. 280, i cui provvedimenti hanno nei loro confronti piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sportivo.
- Accettano le clausole di arbitrato, con la facoltà di rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo ai sensi degli artt. 806 e segg. c.p.c. la risoluzione di controversie interindividuali di natura meramente patrimoniale che siano originate dalla loro attività sportiva e associativa e nei modi e termini disciplinati dallo Statuto federale e dal presente Regolamento.
- 2.3** Agli stessi è fatto obbligo di presentarsi, se convocati, dinanzi agli Organi di Giustizia e di fornire ogni informazione anche documentale richiesta.
- 2.4** Ogni violazione a titolo di dolo o di colpa costituisce infrazione disciplinare e comporta le sanzioni previste dal presente Regolamento, anche in ipotesi di tentativo d'infrazione disciplinare.
- 2.5** L'ignoranza delle norme e delle deliberazioni federali non può essere invocata a nessun effetto.

### **Art. 3 – Responsabilità degli affiliati**

- 3.1** Gli affiliati rispondono direttamente delle infrazioni commesse da coloro che li rappresentano ai sensi delle norme federali, nonché oggettivamente delle violazioni

commesse dai propri tesserati, oltre, a titolo di dolo e colpa grave, dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori.

- 3.2** Gli affiliati rispondono del mantenimento dell'ordine pubblico, quando essi stessi siano gli organizzatori delle competizioni. La mancata richiesta d'intervento della Forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento della sanzione.

#### **Art. 4 – Illecito sportivo e frode sportiva -obbligo di segnalazione**

- 4.1** Costituisce infrazione disciplinare di rilevante gravità l'illecito sportivo e la frode sportiva.
- 4.2** Configura illecito sportivo ogni atto diretto, anche per interposta persona e con qualsiasi mezzo, ad alterare lo svolgimento e il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio. Costituisce frode sportiva l'offrire o promettere denaro o altra utilità a taluno dei partecipanti alla competizione sportiva al fine di pervenire ad un risultato diverso a quello conseguente al leale e corretto svolgimento della stessa. Con l'accettazione ne risponde anche il tesserato e l'affiliato coinvolto.
- 4.3** Integra l'illecito sportivo la violazione del divieto imposto ai tesserati che militano nei gruppi P.O. e Nazionali di effettuare o accettare, direttamente o indirettamente, scommesse aventi ad oggetto i relativi risultati ad incontri organizzati nell'ambito della FITARCO.
- 4.4** Configura frode sportiva l'assunzione e/o somministrazione di metodi e/o sostanze proibite dalle Norme Sportive Antidoping.  
Integrano altresì ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni previste dalla Legge 401 del 1989.
- 4.5** La frode sportiva, quando attiene la violazione di norme che regolano il tesseramento degli atleti circa l'età, la cittadinanza ed altra condizione personale nonché la partecipazione a gare di atleti non tesserati, comporta provvedimenti disciplinari anche a carico della società sportiva e dell'accompagnatore responsabile.
- 4.6** Gli affiliati si presumono responsabili dell'illecito sportivo e della frode sportiva che sia risultata o poteva risultare a loro vantaggio, salvo prova contraria della loro estraneità.

**4.7** E' fatto obbligo ad ogni tesserato ed affiliato, che sia a conoscenza o abbia notizia che stia per verificarsi un illecito e una frode sportiva, di informarne immediatamente la Procura federale, con le modalità all'uopo previste.

**Art. 4 bis – Punibilità**

4.1 bis Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione di ogni disposizione che, al tempo del fatto, erano tenuti ad osservare.

## **TITOLO II**

### **- DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCESSO SPORTIVO-**

#### **Capo I – Organi di Giustizia –**

**Art. 5 – Principi informatori della Giustizia Sportiva**

5.1 Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.

5.2 Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.

5.3 La decisione del giudice è motivata e pubblica.

5.4 I Giudici e le Parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.

5.5 Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.

5.6 Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva

5.7 I componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrivono una dichiarazione con cui



attestano di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze.

5.8 La Procura federale agisce innanzi agli Organi di Giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo.

5.9 Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, la carica di componente di Organo di Giustizia o di procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Organo di Giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di Organo di Giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia federale.

5.10 Gli incarichi presso gli Organi di Giustizia possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate.

5.11 La Procura generale dello Sport istituita presso il Coni coopera con le Procure federali al raggiungimento della finalità di cui al comma 5.8.

## **Art. 6 – Commissione federale di garanzia**

6.1 La Commissione federale di garanzia, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia presso la Federazione e della Procura federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti debbono possedere una specifica competenza in materia sportiva e sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a

riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

6.2 La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati come componenti degli Organi di Giustizia, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;

b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore e Sostituto procuratore, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;

c) adotta nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;

d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

## **CAPO II - Accesso alla giustizia**

### **Art. 7 – Diritto di agire innanzi agli Organi di Giustizia**

7.1 Spetta ai tesserati, agli Affiliati e agli altri soggetti specificamente legittimati all'uopo dallo Statuto o dai regolamenti federali il diritto di agire innanzi agli Organi di Giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.

7.2 L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

7.3 Le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore.

## **Art. 8 – Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia**

- 8.1 Il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia è pari a Euro 300,00 (trecento/00) per il giudizio di primo grado e pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) per il giudizio di secondo grado.
- 8.2 Il contributo è dovuto dal ricorrente o dal reclamante e non è ripetibile.
- 8.3 Il versamento del contributo deve avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale. La disposizione di bonifico deve riportare nella causale la dicitura "Contributo per l'accesso al servizio di giustizia" e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce, se già presente, ovvero l'indicazione delle parti.
- 8.4 Il versamento di cui al comma precedente deve essere effettuato non oltre l'invio o il deposito dell'istanza, del ricorso o del reclamo e deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico.

## **Art. 9 – Ufficio del gratuito patrocinio**

- 9.1 Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale, coloro i quali non possono sostenere i costi di assistenza legale hanno facoltà di avvalersi dell'apposito Ufficio istituito presso il CONI, con le modalità di cui all'art. 4 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia.

## **CAPO III - Disposizioni generali sul procedimento**

### **Art. 10 – Poteri degli Organi di Giustizia**

- 10.1 Gli Organi di Giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'articolo 24 dello Statuto.
- 10.2 Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.
- 10.3 Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che

dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.

10.4 Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.

10.5 Gli Organi di Giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile presso la Federazione.

#### **Art. 11 – Condanna alle spese per lite temeraria**

11.1 Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari al triplo del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 (cinquecento/00) euro.

11.2 Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al Procuratore federale.

#### **Art. 12 – Comunicazioni**

12.1 Tutti gli atti del procedimento dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata, il cui indirizzo è indicato sul sito istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.

12.2 Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.

12.3 È onere delle parti di indicare, nel primo atto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in

difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo precedente e si hanno per conosciute con tale deposito.

12.4 Le decisioni degli Organi di Giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel sito internet istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con *link* nella relativa pagina accessibile dalla *home page*. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione che è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista.

### **Art. 13 – Segreteria degli Organi di Giustizia presso la Federazione**

13.1 Gli Organi di Giustizia sono coadiuvati da un segretario nominato dal Consiglio Federale su designazione del Presidente in base a criteri di competenza.

13.2

13.3 Il Segretario documenta a tutti gli effetti le attività proprie e quelle degli Organi di Giustizia e delle parti. Egli assiste gli Organi di Giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.

13.4 Il Segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che il Codice e i regolamenti federali gli attribuiscono.

### **Art. 14 – Sospensione feriale**

14.1 Il decorso dei termini del procedimento è sospeso di diritto dal 1 agosto al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

### **Art. 15 – Astensione**

15.1 Ciascun componente dell'Organo di Giustizia competente a giudicare ha l'obbligo di astenersi:

- a) se ha interesse nel procedimento;
- b) se il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;

- c) se vi è inimicizia grave, motivi di dissidio o di interesse con le parti o coloro che le assistono;
- d) se ha fornito consigli o pareri sulla controversia fuori dall'esercizio delle funzioni giudicanti;
- e) se lo stesso o alcuno dei prossimi congiunti è offeso o danneggiato dall'infrazione;
- f) se il coniuge o un suo parente prossimo svolge o ha svolto funzioni di Procuratore federale;
- g) negli altri casi in cui sussistono gravi e riscontrate ragioni di opportunità e convenienza.

15.2 Decide senza formalità regolamentari il Presidente della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello sulla dichiarazione di astensione di un componente del Giudice Sportivo Nazionale; il Presidente della Corte Federale di Appello in funzione propria sulla dichiarazione di astensione di un componente del Tribunale Federale; sull'astensione di un componente della predetta Corte Federale di Appello, decide un collegio della medesima nel quale non può far parte il giudice astenendo.

15.3 La decisione designa il nuovo giudice ed è insindacabile.

#### **Art. 16 – Ricusazione**

16.1 Il Giudice sportivo può essere ricusato dalle parti nei casi:

- a) previsti dall'articolo precedente - lettere a), b), c), d), e) e f)
- b) se nell'esercizio delle sue funzioni e prima che sia pronunciata la decisione, il giudice abbia manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti da giudicare.

16.2 La dichiarazione di ricusazione, contenente i motivi specifici ed i mezzi di prova, deve essere presentata o inoltrata a mezzo di raccomandata AR alla Segreteria degli Organi di Giustizia in unione alla ricevuta del versamento della tassa, entro e non oltre 5 giorni dalla data in cui si è a conoscenza della composizione dell'organo giudicante. Se la causa di incompatibilità sia sorta o sia divenuta nota dopo detto termine, la dichiarazione di ricusazione va proposta entro e non oltre 3 giorni successivi; se è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, prima della conclusione della stessa.

In detti casi la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa è trasmessa entro il successivo termine di 3 giorni.

16.3 Il Giudice oggetto di ricusazione non può pronunciare né concorrere a pronunciare la decisione sino a quando non sia intervenuta pronuncia che dichiara la inammissibilità o il rigetto della ricusazione.

16.4 Le competenze per la decisione sulla ricusazione sono stabilite con i medesimi criteri di cui al precedente articolo 15.

La decisione, assunta in camera di consiglio alla presenza del Procuratore Federale, designa il nuovo giudice ed è insindacabile.

16.5 Non è ammessa la ricusazione del Procuratore Federale e degli Organi chiamati a decidere sulla ricusazione.

16.6 La dichiarazione di astensione intervenuta prima della decisione rende improponibile il ricorso per ricusazione.

16.7 La ricusazione è dichiarata inammissibile senza formalità regolamentari dal Presidente dell'Organo competente se proposta senza l'osservanza dei termini e delle forme stabilite nel presente articolo o se i motivi adottati sono manifestamente infondati.

16.8 Fuori dei casi d'inammissibilità si osservano le disposizioni dell'art. 35 e ss. del presente Regolamento in quanto applicabili e nei limiti delle ragioni precisate nella richiesta di revisione.

16.9 La decisione che rigetta per qualsiasi titolo la ricusazione provvede sulle spese a carico del ricorrente. La tassa è incamerata.

#### **Art. 17 – Accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione**

17.1 Se la dichiarazione di astensione o la richiesta ricusazione è accolta, è fatto divieto al giudice sollevato di compiere ulteriori atti del procedimento.

Il Giudice astenuto o ricusato è sostituito da altro Giudice appartenente allo stesso Organo di Giustizia, designato nella decisione.

17.2 Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione e la richiesta di ricusazione indica se ed in quale parte gli atti compiuti in precedenza dal Giudice astenuto o ricusato conservano efficacia.

### **Capo IV – Giudici Sportivi**

## SEZIONE I – Nomina e competenza

### **Art. 18 – Istituzione**

- 18.1 Presso la Federazione sono istituiti i Giudici sportivi.
- 18.2 I Giudici Sportivi si distinguono in Giudice sportivo nazionale e Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello.

### **Art. 19 – Competenza dei Giudici sportivi**

- 19.1 Il Giudice sportivo nazionale pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
- a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
  - b) la regolarità dei campi e delle relative attrezzature;
  - c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
  - d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
  - e) -ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

19.2 La Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale.

### **Art. 20 – Articolazione funzionale e territoriale del Giudice sportivo nazionale**

- 20.1 Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito sia nazionale che locale.
- 20.2 Fermo restando quanto previsto dagli artt. 15 e 16 del Codice della Giustizia Sportiva, il Giudice sportivo nazionale è unico e si compone di due componenti effettivi, il cui riparto di competenze è determinato con delibera del Consiglio Federale ai sensi dell'art. 16.3 del Codice della Giustizia Sportiva.

### **Art. 21 – Nomina del Giudice Sportivo**



- 21.1 Il Giudice Sportivo Nazionale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Giudici sportivi nazionali, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
- a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
  - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
  - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
  - d) notai;
  - e) avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
  - f) iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
  - g) alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.
- 21.2 Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
- 21.3 Il Giudice sportivo nazionale ha sede presso la Federazione e giudica in composizione monocratica. Avverso le sue decisioni è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello entro il termine di cinque giorni, che in ogni caso decorre dalla pubblicazione.

**Art. 22 – Nomina della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello e composizione della stessa**

- 22.1 I componenti della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello sono i medesimi della Corte Federale di Appello.
- 22.2 La Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.
- 22.3 La Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello ha sede presso la Federazione.

22.4 Avverso le decisioni della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'articolo 12 *bis* dello Statuto del CONI entro trenta giorni dalla pubblicazione.

#### **Art. 23 – Avvio del procedimento innanzi al Giudice sportivo**

- 23.1 I procedimenti innanzi al Giudice sportivo sono instaurati:
- a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;
  - b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

#### **Art. 24 – Istanza degli interessati**

- 24.1 L'istanza deve essere proposta al Giudice sportivo entro il termine di due giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.
- 24.2 L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro il termine di sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.

#### **Art. 25 – Fissazione della data di decisione**

- 25.1 Il Giudice sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata entro il termine di quindici giorni.
- 25.2 Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice, a cura della segreteria. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

#### **Art. 26 – Disciplina del contraddittorio con gli interessati**

- 26.1 I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti.

### **Art. 27 – Pronuncia del Giudice Sportivo**

- 27.1 Il Giudice sportivo pronuncia senza udienza.
- 27.2 Il Giudice sportivo assume ogni informazione che ritiene utile ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.
- 27.3 La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

### **Art. 28 – Giudizio innanzi alla Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello**

- 28.1 Le pronunce del Giudice Sportivo Nazionale possono essere impugnate con reclamo alla Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello.
- 28.2 Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura federale; esso è depositato presso la Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello entro un termine perentorio di cinque giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.
- 28.3 Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma, In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.
- 28.4 Il Presidente della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.
- 28.5 Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.
- 28.6 La Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.

28.7 Innanzi alla Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.

28.8 La Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.

28.9 La decisione della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello, adottata entro dieci giorni dall'udienza, è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

## **Capo V - Giudici Federali**

### **Sezione I - Nomina E Competenza**

#### **Art. 29 – Istituzione**

29.1 Presso la Federazione sono istituiti i Giudici federali.

29.2 I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte Federale di Appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

#### **Art. 30 – Competenza dei Giudici federali**

30.1 Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale.

30.2 La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale federale.

#### **Art. 31 – Nomina negli Organi di Giustizia federale e composizione degli stessi**

31.1 I componenti degli Organi di Giustizia federale sono nominati dal Consiglio Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

31.2 Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale federale e della Corte Federale di Appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
  - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
  - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
  - d) notai;
  - e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
- 31.3 I componenti del Tribunale federale e della Corte Federale di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
- 31.4 Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 del Codice della Giustizia Sportiva, il Tribunale federale e la Corte Federale di Appello si compongono ciascuno di cinque componenti effettivi; tra questi, per ognuno dei due organi, il Consiglio Federale individua colui il quale svolge le funzioni di presidente.
- 31.5 Il Tribunale federale e la Corte Federale di Appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

## **Sezione II - Procedimenti**

### **Art. 32 – Avvio del procedimento**

- 32.1 I procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati:
- a) con atto di deferimento del Procuratore federale;
  - b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

### **Art. 33 – Applicazione di sanzioni su richiesta a seguito di atto di deferimento**

- 33.1 Fino a che non sia concluso dinanzi al Tribunale federale il relativo procedimento, gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.
- 33.2 L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, alla Procura generale dello sport, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con

riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata.

33.3 Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura del procuratore federale, al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara l'efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dell'incolpato.

33.4 Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva e per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

#### **Art. 34 – Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento**

34.1 Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura federale e agli altri soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'Organo di Giustizia e l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

34.2 Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

#### **Art. 35 – Ricorso della parte interessata**

35.1 Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli Organi di Giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale.

35.2 Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale.

35.3 Il ricorso contiene:

- a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
- b) l'esposizione dei fatti;
- c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
- d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
- e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
- f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

#### **Art. 36 – Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni**

36.1 Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.

36.2 Le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale, o del Collegio dei revisori dei conti.

36.3 L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

36.4 Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.

36.5 L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del CONI, può essere sospesa anche dalla Giunta nazionale del CONI.

36.6 Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta nazionale del Coni previsti dalla normativa vigente.

36.7 Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 35, commi 2 e 3, del presente Regolamento. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

#### **Art. 37 – Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso**

37.1 Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati e agli altri soggetti indicati dal presente regolamento, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.

37.2 Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, nonché gli altri eventualmente indicati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

37.3 Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

37.4 Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

#### **Art. 38 – Domanda cautelare**

38.1 Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.



38.2 Il Tribunale provvede sulla domanda cautelare anche fuori udienza con pronuncia succintamente motivata, non soggetta a impugnazione ma revocabile in ogni momento, anche d'ufficio.

38.3 Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

#### **Art. 39 – Intervento del terzo**

39.1 Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

39.2 L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza.

39.3 Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

#### **Art. 40 – Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale federale**

40.1 L'udienza innanzi al Tribunale federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.

40.2 L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità delle udienze può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.

40.3 Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.

40.4 Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore federale.

40.5 Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.

40.6 La decisione del Tribunale federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

#### **Art. 41 – Assunzione delle prove**

41.1 Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.

- 41.2 Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
- 41.3 Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.
- 41.4 Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale federale ed alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

#### **Art. 42 – Giudizio innanzi alla Corte Federale di Appello**

- 42.1 Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata, ivi compresa la Procura federale, innanzi alla Corte Federale di Appello.
- 42.2 Il reclamo è depositato presso la Corte Federale di Appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.
- 42.3 Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
- 42.4 La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.
- 42.5 La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione

incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.

42.6 Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 40 e 41 del presente Regolamento.

42.7 Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di Garanzia dello sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.

42.8 Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato l'eventuale cauzione per le spese diviene irripetibile.

42.9 Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.

42.10 La decisione della Corte Federale di Appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

### **Art. 43 – Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi**

43.1 Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare.

- 43.2 Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.
- 43.3 Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di Garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di Garanzia dello sport.
- 43.4 Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.
- 43.5 Il corso dei termini è sospeso:
- a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;
  - b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;
  - c) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
  - d) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.
- 43.6 L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.
- 43.7 La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore generale dello sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di Garanzia dello sport.
- 43.8 Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli Organi di Giustizia presso la Federazione entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.

43.9 La disposizione di cui al comma precedente si applica, altresì, per le controversie dinanzi agli Organi di Giustizia sportiva.

**Art. 44 – Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari**

44.1 Davanti agli Organi di Giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

44.2 La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.

44.3 La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.

44.4 L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.

44.5 In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verifica.

44.6 Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli Organi di Giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.

44.7 In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

**Capo VI - Procuratore federale**

## **Sezione I - Ufficio del Procuratore federale**

### **Art. 45 – Composizione dell’Ufficio del Procuratore federale**

- 45.1 Presso la Federazione è costituito l’Ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione.
- 45.2 L’Ufficio del Procuratore si compone di un Procuratore federale e di un Sostituto Procuratore.
- 45.3 Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
- 45.4 Il Sostituto Procuratore è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Procuratore federale e scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
- 45.5 Il Procuratore federale e il Sostituto Procuratore durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.
- 45.6 Il Sostituto Procuratore coadiuva il Procuratore federale.
- 45.7 Gli incarichi presso l’Ufficio del Procuratore Federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall’art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali.

### **Art. 46 – Nomina dei componenti dell’Ufficio del Procuratore federale**

- 46.1 Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale e coloro che, in possesso di specifica competenza nell’ambito dell’ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall’articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, ovvero in quella degli alti ufficiali delle Forze dell’ordine, anche a riposo.
- 46.2 Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore coloro che, in possesso di specifica competenza nell’ambito dell’ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall’articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, nonché in quelle degli iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell’ordine,

anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

#### **Art. 47 – Attribuzioni del Procuratore federale**

47.1 Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.

47.2 I componenti dell'Ufficio del Procuratore federale in nessun caso possono assistere alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni ovvero godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

### **Sezione II – Azione disciplinare**

#### **Art. 48 – Azione del Procuratore federale**

48.1 Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme della Federazione, nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione.

48.2 L'archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito sportivo è infondata; può altresì essere disposta quando, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore.

48.3 Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.

48.4 Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore federale informa l'interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover

confermare la propria intenzione esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.

48.5 Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

#### **Art. 49 – Prescrizione dell'azione**

49.1 Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Regolamento.

49.2 La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.

49.3 Il diritto di sanzionare si prescrive entro:

- a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
- b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
- c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;



d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.

49.4 I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.

49.5 La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinaria ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

#### **Art. 50 – Astensione**

50.1 Il Procuratore federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.

50.2 L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore generale dello sport.

#### **Art. 51 – Svolgimento delle indagini**

51.1 Il Procuratore federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.

51.2 A tal fine, iscrive nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti. Il registro deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall'articolo 53 del Codice della Giustizia Sportiva, in quanto compatibili.

51.3 La durata delle indagini non può superare il termine di quaranta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la medesima durata, fino ad un massimo di due volte, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.

51.4 Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell'articolo 48, comunica entro cinque giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.

51.5 Il Procuratore federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità.

#### **Art. 52 – Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione**

52.1 I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura. Il Procuratore Federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore Generale dello Sport.

52.2 L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.

52.3 Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva e per i fatti qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

### **Sezione III - Rapporti con la procura della repubblica, con la Procura Antidoping del CONI e con la Procura generale dello sport**

#### **Art. 53 – Rapporti con l'Autorità giudiziaria**

53.1 Il Procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.

53.2 Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.

53.3 Qualora il Procuratore federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.

#### **Art. 54 – Rapporti con la Procura Antidoping del coni**

54.1 Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del CONI nonché con l'ufficio del Pubblico ministero.

54.2 Il Procuratore federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del CONI, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura generale dello sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

#### **Art. 55 – Rapporti con la Procura generale dello sport**

55.1 Il Procuratore federale coopera, in spirito di leale collaborazione, con la Procura generale dello sport al fine di assicurare la completezza e tempestività delle indagini; a tal fine, la Procura generale dello Sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e Affiliati, può invitare il capo della procura federale ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici, provvedendo all'iscrizione nel registro generale dei procedimenti in corso, di cui all'articolo 53, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva.

55.2 La Procura generale dello sport adotta linee guida per prevenire impedimenti o difficoltà nell'attività di indagine e può convocare il Procuratore federale al fine di rendere effettivo il rispettivo potere di promuovere la repressione degli illeciti.

55.3 Resta fermo il potere di disporre l'avocazione nei termini e con le modalità previste e disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dallo Statuto del CONI.

55.4 In ogni caso, il Procuratore federale è tenuto al rispetto di quanto previsto nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello sport per quanto di propria competenza, con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 9, 10, 11 e 12 del citato Regolamento.

### **Capo VII – Revisione e revocazione**

#### **Art. 56 – Revisione e revocazione**

56.1 Contro le decisioni della Corte di federale appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero

contro le decisioni di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto è ammesso il giudizio di revisione, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.

56.2 Le altre decisioni della Corte Federale di Appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero la decisione di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.

56.3 Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, Il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte Federale di Appello. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

56.4 Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di Organi di Giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.

56.5 La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'Organo di Giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

## **Capo VIII – Il Collegio di Garanzia dello Sport**

### **Art. 57 – Il Collegio di Garanzia dello Sport**

57.1 Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi Organi di Giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui

all'art. 12 bis dello Statuto del CONI. Il ricorso è ammesso esclusivamente circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

57.2 Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport.

## **Capo IX - Procedimento dinanzi agli Arbitri-**

### **Art. 58 – Il Collegio arbitrale**

58.1 Ai sensi dell'art 30 dello Statuto, le parti hanno la facoltà di devolvere ad un collegio arbitrale la decisioni su controversie interindividuali di natura meramente patrimoniale.

58.2 Il collegio arbitrale è costituito dal suo Presidente e da due componenti, i quali ultimi, nominati dalle rispettive parti, provvedono alla designazione del Presidente.

Il procedimento è attivato con la richiesta scritta, motivata nell'oggetto e contenente le conclusioni, di costituzione del collegio arbitrale, trasmessa a mezzo raccomandata A.R. alla controparte e alla Segreteria Generale, con allegazione delle ricevute comprovanti l'avvenuta spedizione postale e il versamento della tassa di arbitrato, con indicazione dell'arbitro prescelto ed invito al ricevente di designare il proprio arbitro e di comunicarlo con la stessa modalità postale, nel termine di 20 gg. dal ricevimento al proponente e alla Segreteria Generale. Le dichiarazioni di accettazione dell'incarico sottoscritte dai rispettivi arbitri nominati sono riportate in calce o in allegato alle comunicazioni delle parti.

58.3 Il terzo arbitro, con funzioni di Presidente, è nominato entro i successivi 10 giorni dai due arbitri. In difetto di accordo provvederà, su richiesta della parte più diligente, il Presidente della Corte federale di appello, al quale spetta anche la nomina dell'arbitro di parte qualora non vi si sia provveduto. Il Presidente ed arbitro così nominati dovranno accettare l'incarico entro e non oltre giorni 10 dalla comunicazione della nomina.

58.4 24.3 Il collegio arbitrale ha sede presso la F.I.T.ARCO e si riunirà presso gli uffici federali o il luogo di residenza del Presidente. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla Segreteria Generale.

58.5 L'incarico di arbitro è conferito a titolo oneroso.

### **Art. 59 – Requisiti per la nomina a componente del Collegio Arbitrale.**

59.1 Non può essere arbitro chi è privo in tutto o in parte della capacità legale di agire.

59.2 I membri degli Organi di Giustizia non possono far parte del Collegio Arbitrale istituito nell'ambito della FITARCO.

#### **Art. 60 – Deliberazione del lodo e sua esecuzione**

60.1 Il Presidente provvede alla convocazione del Collegio e delle parti, alle quali assegna termine per deposito di memorie anche istruttorie, dirige e regola il procedimento, compresa la fase di assunzione delle prove.

60.2 Le parti sono sentite se ne hanno fatta richiesta, possono difendersi personalmente o farsi assistere, con rilascio di delega scritta, da legale o persona munita dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Regolamento

60.3 Delle riunioni è redatto verbale dal segretario, nominato dal Presidente tra i componenti la Segreteria degli Organi di Giustizia Organi di Giustizia o tra uno dei due arbitri. Le decisioni, adottate con la presenza di tutti i componenti il Collegio, sono assunte a maggioranza e sono inappellabili.

60.4 Le sostituzioni del Presidente o degli arbitri non comporta il rinnovo degli atti compiuti.

60.5 Gli arbitri, come espressamente convenuto ed accettato, giudicano, quali amichevoli compositori, secondo equità. Il lodo è pronunciato entro 60 giorni dalla nomina del Presidente e deve essere sottoscritto da tutti i componenti; è comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza purché si dia atto del motivo per cui l'altro arbitro non ha voluto o potuto sottoscriverlo.

60.6 Sono a carico della parte soccombente, salvo compensazione anche parziale, le spese di procedura, il compenso, come liquidato, degli arbitri, del segretario e di assistenza alla parte vincitrice.

60.7 Il lodo, contenente l'indicazione della parti, la sommaria esposizione dei fatti e dei motivi, il dispositivo, la data e la sottoscrizione degli arbitri, è depositato nei 10gg. successivi, a cura del Presidente, alla Segreteria Generale, unitamente agli atti e produzioni del procedimento, che provvederà alla tempestiva comunicazione alle parti e ne controllerà la regolare esecuzione. La parte soccombente deve provvedere nel termine perentorio di 20 giorni dalla data di comunicazione del lodo agli adempimenti ivi previsti.

60.8 La mancata esecuzione del lodo costituisce grave infrazione disciplinare e la notizia deve essere segnalata alla Procura federale.

60.9 Per quanto non previsto si fa riferimento agli artt. 806 e segg. del codice di procedura civile.

## **TITOLO IV**

### **Capo I -Le misure cautelari-**

#### **Art. 61 – Sospensione cautelare**

61.1 La sospensione è un provvedimento eccezionale e urgente adottato dall'organo giudicante su richiesta dell'Ufficio del Procuratore Federale. La decisione è impugnabile con le modalità ordinarie.

61.2 E' applicabile alla presenza dei presupposti della gravità dell'infrazione, di gravi indizi di colpevolezza e della sussistenza di specifiche e concrete esigenze di garantire l'acquisizione e la conservazione della genuinità della prova e la non reiterazione in violazioni della stessa specie.

61.3 La durata della sospensione non può essere superiore ai sessanta giorni e non è rinnovabile. Il provvedimento può essere revocato o modificato dal giudice prima della conclusione del dibattimento.

61.4 Il provvedimento di sospensione cautelare a pena di nullità, rilevabile anche d'ufficio, deve contenere:

L'indicazione delle generalità dell'incolpato

La descrizione del fatto addebitato e l'indicazione delle norme violate in conformità alla richiesta.

La motivazione, con l'indicazione dei presupposti e delle esigenze cautelari richieste per l'adozione della misura.

La valutazione degli elementi a favore dell'indagato e la loro inidoneità o insufficienza ad influire sul diverso convincimento.

La fissazione della data di scadenza della misura cautelare;

La data e la sottoscrizione del Giudice.

61.5 I periodi di sospensione già scontati sono computati nella sanzione irrogata.

61.6 Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 18,20 e 21 del Regolamento

## **Art. 62 – Sospensione cautelare prevista dal Codice di Comportamento Sportivo del CONI**

- 62.1 La immediata sospensione in via cautelare prevista dall'art. 11, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, entrato in vigore il 30 ottobre 2012, si applica ai componenti degli organismi rappresentativi delle società e a quelli degli Organismi federali che sono stati condannati con sentenza, anche non definitiva, dell'Autorità giudiziaria per i delitti elencati nel relativo allegato "A" o sono stati sottoposti, sempre in sede giurisdizionale, a misure di prevenzione o di sicurezza personale.
- 62.2 Decide sulla misura cautelare il Tribunale Federale entro 10 giorni dalla richiesta del Procuratore Federale, presentata in unione agli elementi su cui si fonda ed alle eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.
- 62.3 La decisione motivata è pronunciata allo stato degli atti, senza l'instaurazione del Contraddittorio.
- 62.4 Contro l'adottato provvedimento è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello.  
Il ricorso, a pena di inammissibilità, deve essere motivato, corredato, salvo per la Procura federale, dalla prova dell'avvenuto pagamento della tassa di impugnazione e trasmesso alla Segreteria degli Organi di Giustizia nel termine perentorio di 7 gg dalla comunicazione della decisione.
- 62.5 La Corte Federale di Appello decide in camera di consiglio e in contraddittorio tra le parti entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso, dando avviso, almeno tre giorni prima, della data fissata per la comparizione.
- 62.6 La sospensione cautelare si applica anche con riferimento a sentenze e alle altre misure emesse in sede giurisprudenziale prima del 30 ottobre 2012, data di entrata in vigore del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.
- 62.7 I destinatari di ogni provvedimento dell'Autorità giudiziaria di cui all'art. 28.b1 R.G., ricomprendenti cariche negli Organismi sportivi delle Federazioni Sportive Nazionali o negli Organismi rappresentativi delle società, hanno l'obbligo di comunicarne immediatamente alla FITARCO l'esistenza o la sopravvenienza e di fornire alla stessa le informazioni e le integrazioni richieste.
- 62.8 L'omissione costituisce violazione dell'art. 2.1 R.G..

## **TITOLO V**

### **- LE SANZIONI DISCIPLINARI -**



## Capo I - Delle sanzioni in particolare-

### Art. 63 – Principi generali-

- 63.1 La applicazione della sanzione è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa e dei precedenti disciplinari.
- 63.2 La scelta e l'entità dell'erogazione devono essere motivate, anche riguardo agli aumenti o diminuzioni operati sulla sanzione base per l'applicazione delle aggravanti ed attenuanti, alla loro prevalenza o equivalenza e alla recidiva.
- 63.3 All'erogazione della sanzione può conseguire la perdita del risultato ottenuto nella gara o nella classifica.

### Art. 64 – Delle specie di sanzioni –

- 64.1 Si applicano le seguenti sanzioni:

*A) per le violazioni previste dagli artt. 2 e 3 del Titolo I del Capo I del Regolamento:*

1 *Ammonizione*: richiamo scritto all'osservanza della norma o condotta violata. Si applica per le infrazioni di lieve entità.

2 *Diffida*: intimazione al rispetto della normativa statutaria e regolamentare anche nelle ipotesi di reiterazione in violazioni di lieve entità.

3 *Ammenda*: pena pecuniaria, da applicarsi ai soli affiliati, salvo l'ipotesi di doping, la cui entità va da un minimo di una fino ad un massimo di trenta volte la quota di affiliazione fissata annualmente dal Consiglio federale. La sanzione erogata deve essere versata in unica soluzione alla Segreteria federale entro 20 giorni dalla comunicazione della decisione, salvo diverso termine e modalità fissata dal giudice. Le ammende non pagate sono iscritte a debito degli affiliati; il loro integrale saldo è condizione per il rinnovo dell'affiliazione.

4 *Sospensione*: inibizione dallo svolgere ogni forma di attività sportiva, sociale e federale per un tempo non inferiore nel minimo ad un mese e non superiore nel massimo a tre anni. Per gli affiliati è prevista anche la sanzione della sospensione parziale da 15 giorni a 2 mesi con la inibizione ad organizzare gare o alla partecipazione di atleti a gare e manifestazioni.

5 *Ritiro definitivo della tessera di atleta*: perdita della qualifica di atleta con possibilità di svolgere altre attività federali.

6 *Radiazione*: cancellazione definitiva dai ruoli federali con inibizione alla partecipazione a qualunque attività agonistica, sociale e federale. Può essere irrogata per infrazione di rilevante gravità lesiva anche dell'immagine della Federazione o

contrastante con i principi dell'ordinamento sportivo che precludono la permanenza del responsabile nei ruoli federali.

*B) per quelle previste dall'art. 4 del Titolo I del Capo II del Regolamento:*

*1-sospensione* da 1 a 8 anni dai ruoli federali, nei casi in cui l'illecito e la frode sportiva abbiano conseguito i loro effetti.

*2-radiazione* dai ruoli federali, nell'ipotesi di estrema gravità e di rilevanza di risonanza pubblica della violazione o di recidiva nella stessa.

64.2 Conseguisce la perdita del risultato ottenuto nella gara o nella classifica.

64.3 Per le sanzioni conseguenza dell'illecito da doping si rinvia alle Norme Sportive Antidoping.

#### **Art. 65 – Il tentativo d'infrazione**

65.1 L'affiliato o il tesserato che compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere l'infrazione o che ne è comunque responsabile è punito, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica, con la sanzione che sarebbe stata inflitta se l'infrazione fosse stata consumata o se l'evento si fosse verificato, diminuita di un terzo.

65.2 Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano per sé un'infrazione diversa.

65.3 Se il colpevole volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla misura stabilita per infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

#### **Art. 66 – Esecuzione delle sanzioni**

66.1 Le sanzioni sono scontate dal giorno immediatamente successivo a quello del ricevimento della notizia della decisione.

66.2 Le sanzioni non integralmente scontate nel corso dell'anno hanno esecuzione per il residuo nell'anno o negli anni successivi.

## **TITOLO VI**

### **Capo I - Delle circostanze dell'infrazione -**

#### **Art. 67 – Circostanze aggravanti**

67.1 Sono circostanze aggravanti dell'infrazione, quando non ne sono elementi costitutivi, l'aver:

- a) commesso il fatto con abuso di poteri o violazione di doveri durante l'esercizio delle proprie funzioni e qualifiche;
- b) indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali;
- c) aggravato o tentato di aggravare le conseguenze della violazione commessa;
- d) danneggiato o indotto a danneggiare persone o cose;
- e) nel corso del procedimento disciplinare avere tentato di inquinare le prove;
- f) commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione comportante dichiarazioni lesive della figura della Federazione e dei suoi componenti;
- g) cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
- h) determinato l'infrazione o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- i) commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per assicurare a sé o ad altri un vantaggio;
- j) agito per motivi abietti e futili.

**Art. 68 – Circostanze attenuanti-**

68.1 La sanzione è attenuata quando dai fatti accertati emerga a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze:

- a) l'aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale;
- b) l'aver reagito in stato d'ira, determinato dal fatto ingiusto altrui;
- c) l'aver prima del giudizio riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere e attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o altrui azione;
- d) l'essere concorso con il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del colpevole;
- e) ogni altra diversa circostanza tale da giustificare una diminuzione della sanzione.

**Art. 69 – Le circostanze aggravanti e attenuanti –loro concorso -**

69.1 Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo.

69.2 Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, con facoltà di aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto.

69.3 Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo. Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, con facoltà di diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.

69.4 Nel concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti deve operarsi un giudizio di prevalenza o di equivalenza. Nell'ipotesi di prevalenza delle circostanze aggravanti si tiene conto solo di queste, in caso contrario solo di quelle attenuanti, in quella infine di equivalenza si applica la sanzione che verrebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

#### **Art. 70 – Valutazione delle circostanze-**

70.1 Le circostanze che attenuano o escludono la sanzione sono valutate dall'Organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.

70.2 Le circostanze che aggravano sono valutate a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute insussistenti per errore determinato da colpa.

70.3 Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

### **Capo II - Della recidiva -**

#### **Art. 71 – La recidiva -**

71.1 L'affiliato e il tesserato riconosciuto colpevole con decisione definitiva di infrazione disciplinare ne commette successivamente un'altra può soggiacere ad un aumento fino a un terzo della sanzione da infliggersi per la nuova violazione.

71.2 La pena può essere aumentata fino alla metà se:

- a) la nuova infrazione è della stessa indole;
- b) la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;

c) la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della sanzione, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della stessa.

71.3 Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nelle voci del comma 2, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.

71.4 Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della pena, nel caso previsto dal comma 1 può essere sino alla metà, nei casi preveduti dal comma 2 può essere fino a due terzi.

71.5 In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle sanzioni risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.

71.6 Compete al Procuratore federale l'obbligo di contestare la recidiva.

71.7 Rientra nel potere discrezionale del giudice decidere sull'applicazione della contestata recidiva.

71.8 La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

## **TITOLO VII**

### **Capo I - Del concorso di violazione e del concorso di persone -**

#### **Sezione I**

##### **-Del concorso formale - Infrazione continuata-**

#### **Art. 72 – Pluralità di violazioni-**

72.1 E' punito con la sanzione che deve applicarsi per la violazione più grave, aumentata sino al triplo, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni federali o commette più violazioni della medesima disposizione o con più azioni od omissioni, riferentesi ad un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni federali.

#### **Sezione II**

##### **Del concorso di persone nell'infrazione-**

#### **Art. 73 – Sanzione per coloro che concorrono nella violazione-**

73.1 Quando più persone concorrono nella medesima infrazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa stabilita.

## **TITOLO VIII**

### **Capo I – Cause estintive dell’infrazione e della sanzione**

#### **Sezione I**

##### **-Della estinzione dell’infrazione-**

#### **Art. 74 – Morte del tesserato**

74.1 La morte del tesserato avvenuta prima della condanna estingue l’infrazione.

#### **Art. 75 – Amnistia**

75.1 L’Amnistia riveste carattere generale ed estingue l’infrazione e se vi è stata condanna fa cessare l’esecuzione della sanzione anche accessoria.

75.2 E’ concessa dal Consiglio federale che ne determina le modalità ed i termini di applicazione, anche riguardo la data di decorrenza.

75.3 Nel concorso di più infrazioni si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.

75.4 Nei giudizi in corso l’Organo di Giustizia adito dichiara di non luogo a procedere per le infrazioni coperte da amnistia.

75.5 L’amnistia può essere sottoposta a condizioni e ad obblighi e non si applica nei casi di recidiva salvo diverso disposto federale.

#### **Sezione II**

##### **Della estinzione della sanzione -**

#### **Art. 76 – Indulto**

76.1 Riveste carattere generale; è causa di estinzione della sanzione.

76.2 E’ concesso dal Consiglio federale che ne determina la modalità, i termini di applicazione e la data di decorrenza della sua efficacia.

76.3 L’indulto, che può essere sottoposto a condizione ed obblighi; si applica sulla sanzione principale erogata condonandola in tutto o in parte o commutandola in altra di specie più lieve. Non estingue le pene accessorie e non si applica nelle ipotesi di recidiva salvo che il provvedimento disponga diversamente.

76.4 Nel concorso di più infrazioni si applica una sola volta, cumulate le sanzioni, per le quali ed entro i cui limiti è applicabile.

#### **Art. 77 – Grazia -**

- 77.1 La grazia, che riveste carattere personale e presuppone che la decisione di condanna sia definitiva, condona in tutto o in parte la sanzione inflitta o la commuta in altra più lieve.
- 77.2 Il provvedimento è di competenza del Presidente federale, su richiesta dell'interessato, a condizione che risulti espiata almeno la metà della sanzione erogata e, nei casi di radiazione, che siano decorsi almeno 5 anni dall'adozione della sanzione definitiva.
- 77.3 La grazia non estingue le sanzioni accessorie, salvo diversa disposizione.
- 77.4 La richiesta scritta e sottoscritta dell'interessato deve essere indirizzata al Presidente Federale e consegnata o inoltrata con raccomandata AR alla Segreteria degli Organi di Giustizia.

#### **Art. 78 – Non applicabilità dei provvedimenti di clemenza**

- 78.1 Non beneficiano della amnistia, dell'indulto e della grazia coloro che abbiano riportato sanzioni per violazione delle Norme Antidoping.

#### **Art. 79 – Riabilitazione -**

- 79.1 La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie e ogni altro effetto della condanna.
- 79.2 E' emesso dalla Corte Federale di Appello, su istanza del condannato, in presenza delle seguenti condizioni:
- a)- che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;
  - b)- che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.
- 79.3 Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente. La Corte Federale di Appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.
- 79.4 La Corte Federale di Appello si pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve essere depositata entro i successivi 15 giorni nella Segreteria degli Organi di Giustizia che provvede a darne

comunicazione alla parte ed al Procuratore federale e all'annotazione nel Registro delle decisioni disciplinari.

79.5 Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.

79.6 La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro sette anni una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. Decide sulla revoca la Corte Federale di Appello su ricorso qualora essa non sia stata disposta dal Giudice nel comminare la nuova condanna.

79.7 Si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme processuali del Regolamento.

## **TITOLO IX**

### **-EFFICACIA DEL REGOLAMENTO -**

#### **Art. 80 – Disposizioni transitorie**

80.1 Entro l'inizio della prima stagione sportiva successiva all'approvazione dello Statuto federale e del Regolamento di Giustizia, come modificati in attuazione del Codice della Giustizia Sportiva, il Consiglio federale provvede a riassegnare i componenti degli Organi di Giustizia presso la Federazione e della Procura federale precedentemente in carica, purché in possesso dei requisiti previsti, ai nuovi Organi di Giustizia e alla rispettiva procura, fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data immediata comunicazione al CONI.

80.2 Fino all'entrata in vigore dello Statuto e del Regolamento di Giustizia, come modificati in attuazione del Codice della Giustizia Sportiva, i procedimenti davanti agli Organi di Giustizia presso la Federazione continuano a svolgersi in base alle disposizioni previgenti.

#### **Art. 81 – Disposizione finale**

81.1 Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo all'approvazione da parte del C.O.N.I. o provvedimento equivalente.